

Provincia di
Vicenza

Comuni di
Marano Vicentino e Zanè

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN INSEDIAMENTO
ZOOTECNICO AD INDIRIZZO AVICOLO**


PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO

ELABORATO G5

Relazione sui vincoli territoriali (allegato A24)

SOCIETÀ AGRICOLA AVICOLO SUMMANIA S.S.
Via Mollette, 68 - Marano Vicentino (VI)

<p>Il Tecnico per la VIA</p> <p>Dr. nat. Giacomo de Franceschi Dr. agr. Gino Benincà</p> 	<p>Il Progettista</p> <p>Dr. agr. Pierluigi Marfobiano Dr. agr. Marianna Canteri</p> 	<p>Il Richiedente</p> <p>SOCIETÀ AGRICOLA AVICOLO SUMMANIA S.S. Via Molette, 68 36035 MARANO VICENTINO (VI) C.F. e P. IVA 03622020240 REA 339946 - COD. ALL. 056V1082</p> 
--	--	--

	<p>Studio Benincà'- Associazione tra Professionisti Via Serena n° 1 - 37036 San Martino B/A (VR) Tel. 045/8799229 - Fax. 045/8780829 P.iva 02494960236 E-mail: info@studiobeninca.it</p>	<p>data: agosto 2021</p> <p>versione: 1.00</p>
--	---	--

Sommario

1.	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	3
2.	INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO.....	5
2.1	PIANIFICAZIONE REGIONALE	5
2.1.1	<i>Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.).....</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Piano Regionale di Tutela delle Acque</i>	<i>8</i>
2.1.3	<i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni</i>	<i>12</i>
2.1.4	<i>Piano di Assetto Idrogeologico- PAI dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta- Bacchiglione</i>	<i>15</i>
2.1.4.1	Pericolosità Idraulica	15
2.1.5	<i>Piano Regionale dei Trasporti</i>	<i>16</i>
2.1.6	<i>Rete Natura 2000</i>	<i>17</i>
2.2	PIANIFICAZIONE PROVINCIALE.....	18
2.2.1	<i>Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) di VICENZA.....</i>	<i>18</i>
2.2.1.1	Tavola dei vincoli e pianificazione territoriale	18
2.2.1.2	Tavola delle fragilità	19
2.2.1.3	Tavola del sistema ambientale	20
2.2.1.4	Tavola del sistema insediativo-infrastrutturale	21
2.2.1.5	Tavola del sistema del paesaggio	22
2.3	PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	27
2.3.1	<i>Piano di Assetto del Territorio – PAT del comune di Marano Vicentino</i>	<i>27</i>
2.3.1.1	Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale	27
2.3.1.2	Carta delle Invarianti	29
2.3.1.3	Carta delle Fragilità	30
2.3.1.4	Carta delle Trasformabilità	31
2.3.1.5	Carta delle Indicazioni Progettuali- Rete Ecologica Locale e Trasformabilità'	32
2.3.2	<i>Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Marano Vicentino</i>	<i>46</i>
2.3.3	<i>Piano di Assetto del Territorio- PAT del comune di Zanè.....</i>	<i>56</i>
2.3.3.1	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	56
2.3.3.2	Carta delle Invarianti	57
2.3.3.3	Carta delle Fragilità	58
2.3.3.4	Carta delle Trasformabilità	59
2.3.4	<i>Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Zanè</i>	<i>64</i>
2.1	SINTESI DELLE COERENZE	69

1.INQUADRAMENTO TERRITORIALE


L'allevamento in oggetto è localizzato in Via Mollette, 68 nel comune di Marano Vicentino (VI), nel cuore dell'alta pianura vicentina ed interessa un ambito collocato in area agricola. Il quadro altimetrico dell'area rileva una quota media di 161 m sul livello del mare (m s.l.m.).

Il centro aziendale è censito al catasto del comune di Marano Vicentino al Foglio 2, mappali 80, 186, 245 e 293. Una porzione dell'ambito di intervento è ubicata nel confinante comune di Zanè, al foglio 6, mappale 496.

Inquadramento Area di Intervento su Ortofoto (fonte: Google Maps)



Inquadramento Area di Intervento su Base C.T.R.



Inquadramento Area di Intervento su Mappa Catastale

COMUNE DI MARANO VICENTINO - FOGLIO 2 MAPPALI 80-293-245-186



COMUNE DI ZANE' - FOGLIO 6 MAPPALE 496



2.INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Le successive analisi di dettaglio non possono non prescindere da alcune previsioni di carattere generale che appartengono alla pianificazione di ordine regionale, provinciale e comunale. Di seguito si è ritenuto di richiamare in modo sintetico lo stato delle conoscenze relative alle macrotematiche di carattere ambientale, insediativo ed infrastrutturale che saranno poi di volta in volta approfondite nelle specifiche sezioni che esaminano l'assetto attuale del territorio.

Al termine di ogni piano viene espresso un giudizio di coerenza dell'intervento in progetto con le indicazioni e prescrizioni della normativa di riferimento.

2.1 Pianificazione Regionale

2.1.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) P.T.R.C. vigente approvato nel 2020

Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Il nuovo Piano sostituisce il PTRC 1992 ed è entrato in vigore a partire dal 03/08/2020.


Il PTRC è lo strumento sovraordinato a tutti i piani territoriali ed urbanistici e ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e assetto del territorio regionale, nonché le strategie volte alla loro realizzazione. È dunque un piano delle idee e delle scelte, più che delle regole, nonché un piano di strategie e progetti con l'obiettivo di orientare la pianificazione provinciale e comunale.

Come specificato all'art. 2 comma 2 delle NTO del PTRC 2020, gli elaborati grafici indicano le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale. I tematismi e gli oggetti ivi rappresentati hanno funzione localizzativa e hanno valore meramente indicativo o ideogrammatico.

Pertanto, nel seguito viene analizzata la sovrapposizione tra l'area di intervento in oggetto e le sole tavole "Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992" e "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica", che contengono tematismi per i quali il PTRC prevede specifiche indicazioni normative.



Dall'analisi della Tavola della Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992 si osserva che l'ambito in oggetto non è interessato dalla presenza di ambiti oggetto di tutela.

PTRC 2020 - Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992



Dall'analisi della Tavola del Sistema del Territorio rurale e della Rete Ecologica del PTRC 2020 si osserva che nell'intorno dell'ambito in oggetto non sono presenti elementi della rete ecologica regionale. Il centro zootecnico ricade all'interno di Aree agropolitane in pianura.

Estratto Tavola del sistema del Territorio rurale e della rete ecologica- PTRC 2020



Estratto Norme Tecniche PTRC

ARTICOLO 9 - Aree agropolitane

1. Nelle aree agropolitane la pianificazione territoriale e urbanistica persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;
 - b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e promuovere l'applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio;
 - c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane, la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;
 - d) garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali;
 - e) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza e alla mitigazione idraulica, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico naturale, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale;
 - f) favorire la fruizione, a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale, delle aree agropolitane, individuando una rete di percorsi con carattere di continuità e prevedendo il recupero di strutture esistenti da destinare a funzioni di supporto, con eventuali congrui spazi ad uso collettivo in prossimità delle stesse.

Giudizio di coerenza

Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano.

2.1.2 Piano Regionale di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)






Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009. Il PTA comprende i seguenti tre documenti:



- a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico.
- b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale.
- c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni:
 - Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi.
 - Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici.
 - Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico.
 - Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

Il Piano di Tutela delle acque definisce il deflusso minimo vitale (DMV), strumento importante per una corretta gestione delle risorse, come la portata istantanea che, in ogni sezione del corso d'acqua, consente il mantenimento delle caratteristiche biologiche e naturalistiche ottimali per il bacino in esame. Il DMV si riferisce, per tutte le sezioni interessate da opere di derivazione, come la portata che deve essere assicurata da immediatamente a valle del punto di presa. Nella determinazione della portata, si deve tener conto della tutela delle biocenosi acquatiche e, in generale, con il raggiungimento degli obiettivi dei corpi idrici interessati. Il Piano conferma inoltre le determinazioni in merito al Deflusso Minimo Vitale già assunte dall'Autorità di Bacino del fiume Po per il Po e dall'Autorità di Bacino per i Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione per i fiumi Piave e Tagliamento.

Il PTA inserisce l'area di intervento:

- entro la **zona della ricarica** (*Carta delle zone omogenee di protezione dall'inquinamento*)
- in un'**area a grado di vulnerabilità media** (*Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta*)
- in **area vulnerabile ai nitrati**, nello specifico in una zona di alta pianura di ricarica degli acquiferi (*Carta delle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola*)
- l'area d'interesse ricade nel **bacino scolante nel mare Adriatico** (*Carta delle aree sensibili*).





Estratto NTA Piano di Tutela delle Acque

Art. 13 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:
 - a) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente", costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
 - b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
 - c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
 - d) l'intero territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, individuati in Allegato D;
 - e) il territorio dei comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, individuati in Allegato D.
2. La perimetrazione delle zone vulnerabili è riportata nel paragrafo 2.2 degli "Indirizzi di Piano", e l'elenco dei comuni il cui territorio ricade nelle zone c), d), e) di cui al comma precedente, è riportato nell'Allegato D.
3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" e successive modificazioni e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.
4. La Giunta regionale può rivedere la designazione delle zone vulnerabili, sentita la competente autorità di bacino.

Art. 14 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. Quale prima designazione, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidono con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi - di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 13.
2. La Giunta regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.
3. La Giunta regionale può rivedere e aggiornare la designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

Giudizio di coerenza

Per l'ambito di intervento, così come in tutte le zone vulnerabili, saranno applicati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.

Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano

2.1.3 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

PGRA dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali- 2015-2021

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è un Piano coordinato a livello distrettuale e riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio derivante da alluvioni ed in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni ed i sistemi di allertamento. Il PGRA va aggiornato ogni 6 anni ed è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni).

La mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d’acqua), che della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.


Di seguito si propongono gli estratti cartografici relativi alle elaborazioni effettuate per i tre scenari di allagabilità (frequente = TR 30 anni; medio = TR 100 anni; raro = TR 300 anni) relativamente alle altezze idriche nelle aree potenzialmente allagabili ed alla conseguente classificazione del rischio totale per l’area di progetto localizzata nei comuni di Marano Vicentino e di Zanè.

L’area di progetto non presenta criticità in quanto non è localizzata in prossimità di aree allagabili secondo quanto individuato dagli scenari delle classi di rischio e delle altezze idriche di bassa probabilità, media probabilità e alta probabilità.

Altezze idriche TR300




Altezze idriche TR100




- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Classi di altezza idrica | Limiti comunali | Corsi d'acqua e coste indagati | Limite di distretto idrografico |
| 0 - 0.5 m | Centri abitati | Corsi d'acqua non indagati | Bacini idrografici |
| 0.5 - 1 m | | | Brenta-Bacchiglione |
| 1 - 2 m | | | |
| > 2 m | | | |

Altezze idriche TR30




- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Classi di altezza idrica | Limiti comunali | Corsi d'acqua e coste indagati | Limite di distretto idrografico |
| 0 - 0.5 m | Centri abitati | Corsi d'acqua non indagati | Bacini idrografici |
| 0.5 - 1 m | | | Brenta-Bacchiglione |
| 1 - 2 m | | | |
| > 2 m | | | |

Rischio TR300



- | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| EVENTI SFORTI | Abitanti | Aree protette | Patrimonio culturale | Attività economiche | Limiti comunali |
| 1 - 500 | 501 - 1000 | SIC | Beni archeologici | Ospedali | Corsi d'acqua e coste indagati |
| 1001 - 5000 | 1001 - 5000 | SPS | Immobili di interesse culturale | Scuole | Corsi d'acqua non indagati |
| > 5000 | Parchi | Siti UNESCO | Contenitori di beni culturali | Stazioni ferroviarie | Centri abitati |
| | | | | Impianti Registrati EPPTC | Limite di distretto idrografico |
| | | | | | Bacini idrografici |
| | | | | | Brenta-Bacchiglione |
- CLASSI DI RISCHIO**
- Moderato (R1): I danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.
 - Medio (R2): Sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
 - Medio (R3): Sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi. Interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale.
 - Molto elevato (R4): Sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

Rischio TR100



PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 2015-2021
DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE


AREE ALLAGABILI - CLASSI DI RISCHIO
SCENARIO DI MEDIA PROBABILITÀ - HMP (TR = 100 ANNI)

ELEMENTI ESPOSTI	Abitanti ↑ 1 - 500 ↑↑ 501 - 1000 ↑↑↑ 1001 - 5000 ↑↑↑↑ > 5000	Aree protette SIC ZPS Parchi	Patrimonio culturale Beni archeologici Immobile di interesse culturale Contenitore di beni culturali SE UNESCO	Attività economiche Ospedali Porti Scuole Stazioni ferroviarie Impianti Registro EPFR	Limiti comunali Corsi d'acqua e coste indagati Corsi d'acqua non indagati Centri abitati Limite di distretto idrografico Bacini idrografici Bacini idrografici
-------------------------	---	--	---	---	---

CLASSI DI RISCHIO

- Moderato (R1): I danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli
- Medio (R2): sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche
- Elevato (R3): sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale
- Molto elevato (R4): sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche

Rischio TR30



PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 2015-2021
DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE

AREE ALLAGABILI - CLASSI DI RISCHIO
SCENARIO DI ALTA PROBABILITÀ - HHP (TR = 30 ANNI)

ELEMENTI ESPOSTI	Abitanti ↑ 1 - 500 ↑↑ 501 - 1000 ↑↑↑ 1001 - 5000 ↑↑↑↑ > 5000	Aree protette SIC ZPS Parchi	Patrimonio culturale Beni archeologici Immobile di interesse culturale Contenitore di beni culturali SE UNESCO	Attività economiche Ospedali Porti Scuole Stazioni ferroviarie Impianti Registro EPFR	Limiti comunali Corsi d'acqua e coste indagati Corsi d'acqua non indagati Centri abitati Limite di distretto idrografico Bacini idrografici Bacini idrografici
-------------------------	---	--	---	---	---

CLASSI DI RISCHIO

- Moderato (R1): I danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli
- Medio (R2): sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche
- Elevato (R3): sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale
- Molto elevato (R4): sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche

Giudizio di coerenza

Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.

Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano

2.1.4 Piano di Assetto Idrogeologico- PAI dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione

PAI- Piano di Assetto Idrogeologico

Autorità dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi dell'art. 65, c.1 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo per tutti gli aspetti legati alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica alla scala di distretto idrografico. Nel territorio del Distretto delle Alpi Orientali il PAI è stato sviluppato nel tempo sulla base dei bacini idrografici definiti dalla normativa ex L.183/89, oggi integralmente recepita e sostituita dal Dlgs 152/2006 e s.m.i.; pertanto ad oggi il PAI è articolato in più strumenti che sono distinti e vigenti per i diversi bacini che costituiscono il territorio del Distretto:


L'ambito in oggetto si colloca all'interno del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, gestito dall'Autorità dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Il bacino dei fiumi Brenta- Bacchiglione è dotato di Piano per l'Assetto Idrogeologico approvato con DPCM 21 novembre 2013 (G.U. n.97 del 28.04.2014

2.1.4.1 PERICOLOSITÀ IDRAULICA

L'ambito di intervento non ricade in aree soggette a pericolosità idraulica.

Pericolosità idraulica- Bacino dei fiumi Brenta- Bacchiglione



Giudizio di coerenza

Per quanto riguarda la Pericolosità e il rischio geologico, il contesto in cui si inserisce il centro zootecnico in oggetto non è cartografato in quanto non sono presenti aree soggette pericolosità-rischio geologico. Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto. Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano.

2.1.5 Piano Regionale dei Trasporti

Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

Con **Deliberazione n. 1376 del 23 settembre 2019**, la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Regionale dei Trasporti.


Il Piano ha l'obiettivo di creare un assetto coerente delle politiche che disciplinano i molteplici aspetti del settore trasportistico (infrastrutture, organizzazione dei servizi, disciplina dei sistemi multimodali sia per viaggiatori che per merci). Il fine è quello di perseguire una visione unitaria e condivisa, promuovendo un sistema di mobilità sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

La rete stradale regionale, secondo i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture al 2017, si compone di 590 km di autostrade (8,5% rispetto alla dotazione autostradale nazionale), 732 Km di strade di interesse nazionale (3,5% rispetto al conto nazionale) e 9.053 di strade regionali e provinciali (6% della dotazione stradale nazionale), per un ammontare complessivo di 10.375 km.

La rete stradale regionale, classificata con provvedimento del Consiglio Regionale n. 59/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si compone attualmente di circa 1.169 km di strade ed è attualmente in gestione alla Società Veneto Strade S.p.A., in forza della citata L. R. n. 29/2001, e della conseguente Convenzione fra Regione e Veneto Strade S.p.A. in data 20.12.2002, integrata successivamente con gli atti aggiuntivi in data 12.11.2003 e 30.12.2011. Con riferimento al territorio della regione, si evidenzia che è in corso l'iter amministrativo per la riclassificazione di circa 467 km di strade già di competenza statale, ora classificate regionali, e di circa 204 km di strade ora classificate provinciali, queste ultime in gran parte ex statali.

La principale infrastruttura viaria che interessa il territorio di Marano Vicentino e Zanè è l'Autostrada A31 della Valdastico.

PRT - articolazione sul territorio delle infrastrutture viarie.



Giudizio di coerenza


Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto. Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano.

2.1.6 Rete Natura 2000

L'intervento non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000.

Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto è il **SIC IT 3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine"**, localizzato ad una distanza di oltre 4 km a NO dell'area di progetto.

Rete Natura 2000 – Regione Veneto



Localizzazione siti natura 2000 rispetto al centro zootecnico



2.2 Pianificazione provinciale

2.2.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P) di VICENZA

P.T.C.P. approvato con DGR n. 708 del 02/05/2012

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è uno strumento di indirizzo e coordinamento per l'attività pianificatoria provinciale, finalizzato alla tutela degli interessi pubblici che, per loro natura, hanno una dimensione sovracomunale sia sotto il profilo urbanistico in senso stretto sia in relazione alla tutela dell'ambiente in senso ampio.


Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Vicenza è stato approvato con Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 708 del 02/05/2012

Di seguito si propone l'analisi, tavola per tavola, dei tematismi del PTCP che interessano l'ambito del centro zootecnico.

2.2.1.1 TAVOLA DEI VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Dall'analisi della Carta dei vincoli e della pianificazione Territoriale del PTCP di Vicenza si osserva che l'ambito di intervento ricade in area soggetta a **Vincolo sismico- Zona 3** (NTA. Art. 11 - 34), per il quale si rimanda alla normativa nazionale specifica.


Estratto Tavola dei Vincoli e della Pianificazione territoriale- PTCP di Vicenza



2.2.1.2 TAVOLA DELLE FRAGILITÀ

Dall'Analisi della Carta delle fragilità del PTCP di Vicenza si osserva che l'ambito di intervento è attraversato da un **Elettrodotto 50-133 Kw** (NTA Art. 10).


Estratto Tavola delle fragilità del PTCP della Provincia di Vicenza



2.2.1.3 TAVOLA DEL SISTEMA AMBIENTALE

Dall'analisi della Tavola del Sistema Ambientale del PTCP di Vicenza si osserva che l'ambito di intervento rientra ricade in **Area agropolitana** (NTA Art. 24).

Estratto Tavola del sistema ambiente del PTCP della Provincia di Vicenza




Legenda

	Confine del PTCP		Siti di Importanza Comunitaria
	Confini comunali		Zone di Protezione Speciale
	Idrografia primaria		Aree Nucleo/Nodi della rete (Art. 38)
	Idrografia secondaria		Stepping Stone (Art.38)
	Aree umide di origine antropica		Corridoi ecologici principali (Art. 38)
	Specchi lacuali		Corridoi ecologici secondari (Art. 38)
	Geositi e codice (Art.39)		Corridoi PTRC (Art. 38)
	Risorgive (Art. 36)		Buffer zone/Zone di ammortizzazione o transizione (Art. 38)
	Sorgenti (Art.10 - Art.39)		Restoration area/Area di rinaturalizzazione (Art. 38)
	Grotte (Art.10 - Art.39)		Barriere infrastrutturali (Art. 38)
	Sorgenti e Grotte coincidenti		Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)
	Aree Carsiche (Art. 14)		Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)
	Zone boscate (Art. 38)		Aree di agricoltura Periurbana (Art.23)
			Aree agropolitano (Art.24)

2.2.1.4 TAVOLA DEL SISTEMA INSEDIATIVO-INFRASTRUTTURALE

Dall'analisi della Carta del Sistema Insediativo - Infrastrutturale del PTCP di Vicenza si osserva che l'ambito di intervento ricade in prossimità di viabilità esistente di secondo livello, non interessata dal progetto.


Estratto Tavola del sistema insediativo del PTCP della Provincia di Vicenza



2.2.1.5 TAVOLA DEL SISTEMA DEL PAESAGGIO

Dall'analisi della Carta del Sistema Paesaggio del PTCP di Vicenza si osserva che l'ambito di intervento rientra per intero in **Area agropolitana** (NTA Art. 24).

Estratto Tavola del sistema paesaggio del PTCP della Provincia di Vicenza



<p>CATALOGO ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE</p> <ul style="list-style-type: none"> Ville di interesse Provinciale (Art.45) Ville di particolare interesse Provinciale (Art.46 - 47) <p>CONTESTI FIGURATIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> Contesti Figurativi ville Palladiane (Art.47) Contesti Figurativi ville Venete (Art.46) <p>BENI CULTURALI</p> <ul style="list-style-type: none"> Musei della tradizione (Art.53) Museo aperto Giardini del Sasso (Piano d'Area Altopiano dei Sette Comuni) Centri di spiritualità e dei grandi edifici monastici (Art.50) Terme di Recoaro Ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico a tutelare e da valorizzare (Art.59) Zone intervento grande guerra (Art.52) Città murate, manufatti difensivi e siti fortificati (Art.51) Manufatti vari di interesse storico (Art.58) Sacrali/Ossari della grande guerra (Art.52) Manufatti di archeologia industriale (Art.43) Ville e palazzi (Art.58) Città fabbrica Schio-Valdagno (Art.42) Parchi giardini storici (Art.58) Corti rurali (Art.58) 	<p>CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d'Area)</p> <ul style="list-style-type: none"> Altopiano dei Sette Comuni Monti Berici (Art.94) Stazione ferroviaria storica (Art.54) Casello ferroviario storico (Art.54) Linee ferroviarie storiche (Art.54) Strada Romana PTRC (Art.56) Siti con schema direttore (Piano d'area Monti Berici) Aree con progetto norma (Piano d'area Monti Berici) Aree agrocentriate (Art.41) <p>ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> Terrazzamenti (Art.55) Ulivi/Cilegi (Art.55) Prati stabili (Art.55) Prati Umidi (Art.55) <p>STRADE DEI VINI</p> <ul style="list-style-type: none"> Strada dei Colli Berici Strada del Recioto Strada del Torcolato <p>RETI FRUITIVE MOBILITA' LENTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Piste ciclabili di 1° livello (Art.63 - 64) Piste ciclabili di 2° livello (Art.63 - 64) Assi ciclabili relazionali (Art.63) Ippovia (Art.64) 	<ul style="list-style-type: none"> Confine del PTCP Confini Comunali Corsi acqua Ambiti boscati Canali Storici Aree verdi periurbane (Art.37) <p>AMBITI STRUTTURALI DI PAESAGGIO PTRC (Art.60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Massiccio del Grappa Altopiano dei Sette Comuni Altopiano di Tonezza Piccole Dolomiti Prealpi Vicentine Costi Vicentini Prealpi e Colline Trevigiane Gruppo collinare dei Berici Alta Pianura tra Brenta e Piave Alta Pianura Vicentina Alta Pianura Veronese Pianura tra Padova e Vicenza Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige <p>AREE AGRICOLE PTRC</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25) Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26) Aree di agricoltura Periurbana (Art.23) Aree agropolitane (Art.24)
---	--	--

Estratto Norme Tecniche PTCP Vicenza

ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITA' PTCP

I. DIRETTIVE GENERALI PER LE AREE A PERICOLOSITA' E/O RISCHIO IDRAULICO GEOLOGICO E DA VALANGA.

I Comuni in sede di redazione dei PRC e loro varianti sono tenuti:

- a. ad adeguare i propri strumenti urbanistici (PRC) ai Piani PAI delle Autorità di Bacino, al Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e alle presenti norme, recependo le prescrizioni dei suddetti piani vigenti in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini della trasformazione urbanistica.
- b. a verificare con specifiche analisi e studi, anche all'interno della redazione della valutazione di compatibilità idraulica di cui alla successiva lett. f), che le trasformazioni urbanistiche del territorio non contribuiscano ad aggravare, le condizioni di rischio e/o pericolosità geologica ed idraulica, già riportate nella Tav.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e nella tavola 2 Carta della Fragilità, nei Piani di bacino PAI, nonché di recepire le N.T.A. dei citati piani, anche proponendo un eventuale aggiornamento delle aree di pericolosità secondo le modalità previste nei suddetti piani di settore.
- c. ad effettuare una verifica ed aggiornamento dei dati storici delle fragilità idrogeologiche per migliorarne l'identificazione degli ambiti e l'attualità degli eventi segnalati recependo le prescrizioni dei Piani di bacino PAI.
- d. a recepire i successivi punti I e III ed a considerare quale elemento vincolante di analisi il successivo punto II, così costituiti:
 - I. da elementi ed aree di pericolosità idraulica e geologica e da valanga classificate e quindi perimetrate nell'ambito degli adottati Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, di cui alle seguenti classi di pericolosità:
 - Aree Fluviali (pericolosità P3, P4)
 - P1 (pericolosità moderata);
 - P2 (pericolosità media);
 - P3 (pericolosità elevata);
 - P4 (pericolosità molto elevata).
 - II. dalle ulteriori aree soggette a rischio idraulico ed ad allagamento non ricomprese nel PAI e risultanti dal Piano Provinciale di Emergenza, di cui alle seguenti classi di rischio:
 - R1 (rischio moderato);
 - R2 (rischio medio);
 - R3 (rischio elevato);
 - R4 (rischio molto elevato).
 - Aree soggette ad allagamento
 - Aree soggette a rischio caduta valanghe
 - III. "aree soggette a pericolo valanga" per la cui perimetrazione si rimanda alla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.
- e. a perimetrare puntualmente alla scala di dettaglio dei PRC, sulla base di una puntuale ricognizione del territorio, la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico e geologico riportata nella Carta delle Fragilità e parzialmente nelle Tavole n. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e n. 2.5 "Carta del rischio idraulico" e conseguenti delimitazioni sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio accertate ed individuate dai citati Piani nonché le relative disposizioni normative, verificandone la coerenza con il Quadro Conoscitivo.
- f. a redigere una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio relative alle previsioni del Piano che comportano una trasformazione territoriale (compresi gli aspetti relativi alla permeabilità dei terreni) che possa modificare l'uso del suolo anche locale. Ciò al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo (ad esempio con la riduzione dell'effetto dell'impermeabilizzazione superficiale dei suoli) applicando le indicazioni tecniche di cui all'allegato A della DGRV n. 2948 del 6/10/2009.
- g. A verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, le altre autorità competenti in materia idraulica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
 - i. integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;

- II. acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
 - III. individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
 - IV. individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
 - V. determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica
 - VI. individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;
 - VII. individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico, che devono essere sottoposte a rigorosi vincoli urbanistici;
 - VIII. individuare, le "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio e/o pericolosità idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...) con sistemi che garantiscano un livello di permeabilità del suolo per lo smaltimento delle acque meteoriche in loco evitando così di aumenti dei livelli idrometrici a valle;
 - IX. individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle;
 - X. individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore con il rispetto delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- h. Valutare e dare attuazione a livello urbanistico alle indicazioni da parte delle autorità preposte (Autorità di Bacino, Regione del Veneto, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Provincia, ecc.) per la realizzazione di invasi e bacini per la laminazione delle piene ai fini della mitigazione e riduzione del rischio idraulico e prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché per la regimazione degli alvei fluviali, comprese le vigenti disposizioni in materia di Polizia Idraulica e relative fasce di rispetto per la manutenzione dei corpi idrici.
- i. Il PRC prevede le aree per bacini di laminazione riportate con simbologia indicativa nella tavola 2 Carta delle Fragilità, e dispone per tali aree destinazioni territoriali compatibili. Il concreto recepimento e individuazione sarà effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per la loro realizzazione, in base al livello di progettazione approvato.
2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.
- I Comuni in sede di redazione dei PRC :
- a. Analizzano e approfondiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.
 - b. perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici ed edificatori.
 - c. approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando le eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace e sicura pianificazione dei propri interventi.
 - d. elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica ed edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.
3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.
4. In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape secondo le specifiche richieste per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP.

ART. 11 - RISCHIO SISMICO

1. Il PTCP riporta nella Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale e nella tavola 2 Fragilità la classificazione del territorio in zone sismiche (zone 2, 3, 4) sulla base dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3274/2003 e alla Deliberazione del Consiglio Regione Veneto n. 67 del 3/12/2003.

All'interno di tali ambiti così individuati occorre che in sede di redazione della carta delle fragilità dei PAT/PATI sia valutata preventivamente l'idoneità ai fini della trasformazione urbanistica del territorio ed individuare i criteri atti a prevenire gli effetti del rischio sismico, in ottemperanza alle disposizioni normative statali e regionali vigenti.

2. DIRETTIVA:

- a. I Comuni in sede di redazione del PRC, riportano le zone sismiche adeguandole secondo la classificazione del territorio regionale di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3519 del 28/04/2006 ed in base alla normativa statale vigente (D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e progettazione sismica e circolare 2/02/2009 n. 617), nonché secondo le vigenti direttive della Regione Veneto.
- b. I PRC e loro varianti, dovranno essere accompagnati da uno specifico studio di compatibilità sismica del territorio, redatto secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 3308 del 4/11/2008 e relativo allegato "A" ai sensi della normativa vigente, al fine di accertare attraverso la microzonazione sismica del territorio l'idoneità alla trasformazione urbanistica al fine di prevenire il rischio.
- c. Il quadro conoscitivo del PAT/PATI viene implementato sulla base delle informazioni geologico-sismiche, concorrendo così alla creazione di una banca dati regionale e provinciale (LR 11/2004).
- d. Le norme tecniche di attuazione dei PRC, prevedono secondo la normativa tecnica antisismica vigente (DM 14/01/2008; Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2/02/2009):
 - I. specifiche indicazioni in merito, alle modalità di valutazione dell'azione sismica da applicare nella progettazione dell'intervento, alle modalità di redazione e deposito dei relativi elaborati di progetto nonché alla loro verifica di corrispondenza ai contenuti minimi di legge previsti per la corretta progettazione antisismica dell'opera ed alle modalità di effettuazione del relativo collaudo statico dell'opera.
 - II. idonee limitazioni in ordine all'altezza massima degli edifici in funzione delle tipologie strutturali, nonché delle opportune fasce di rispetto dal fronte strada al fine di garantire la transitabilità in base al rischio sismico (cfr DM 14/01/2008 punto 7.2.2; DM 16/01/1996 punto C.3).
 - III. l'individuazione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo la normativa statale e regionale vigente, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile conseguenti all'evento sismico, nonché specifiche azioni di riduzione del rischio sismico in relazione ai contenuti delle vigenti disposizioni normative (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003).

ART. 19 - LE PRODUZIONI AVICOLE

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC censiscono gli allevamenti professionali esistenti predisponendo norme che incentivano le scelte dell'impresa volte a migliorare il rapporto con l'ambiente rurale e il potenziamento del sistema di sicurezza igienico sanitaria anche alla luce delle nuove normative ambientali.

ART. 24 - AREE AGROPOLITANE

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico nelle aree periurbane con le attività agricole.

ART. 34 – VINCOLI TERRITORIALI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1. Nella tav. 1 sono riportati i vincoli e gli ambiti dei piani di livello superiore, sotto elencati a cui si attengono i Comuni in sede di pianificazione. Tali indicazioni cartografiche del PTCP sono ricognitive e ciascun tipo di vincolo e piano trova la propria individuazione e disciplina nei corrispondenti atti istitutivi:
 - a. Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni paesaggistici decretati con dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell' art. 138 e seguenti del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1497/39; D. Lgs n. 490/99).
 - II. Le previsioni attinenti alla tutela del paesaggio dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 del D. Lgs 42/2004 sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione comunale e sovracomunale.

- b. Vincolo archeologico D. Lgs 42/2004
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni culturali aventi interesse archeologico decretati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1089/39; D. Lgs n. 490/99), nonché le zone archeologiche del Veneto di cui alla Legge n. 431/85, inserite nel PTRC.
 - II. L'art. 27 del PTRC (*vigente*) individua e norma gli ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve archeologiche di interesse regionale.
- c. Vincolo idrogeologico-forestale
 - I. La Provincia recepisce quanto stabilito dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
- d. Vincolo delle aree a pericolosità geologica e idraulica
 - I. la Provincia recepisce quanto stabilito dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità di Bacino competenti (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e Autorità di Bacino del Fiume Adige), secondo le leggi in vigore, riportati nelle tavole. n. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", n. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", n. 2 "Carta della Fragilità, n. 2.5 "Carta del rischio idraulico".
- e. Vincolo paesaggistico – Corsi d'acqua D. Lgs. 42/2004
 - I. La tavola n. 1 indica a titolo ricognitivo i corsi d'acqua assoggettati al vincolo paesaggistico ai sensi dall'art. 142 del D.L.vo 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
- f. Vincolo paesaggistico – Zone boscate D. Lgs. 42/2004
 - I. Sono sottoposte a tutela di legge le zone boscate di cui all'art. n. 142 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa previgente (Legge n.431/85).
 - II. Il vincolo ex L.431/85 è individuato dal PTRC, e all'art. 20 NTA "Direttive per la tutela dei boschi" rimanda alla redazione di Piani di assestamento forestale e prevede che, nelle "... proprietà non comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima e di polizia forestale...".
 - III. Per la definizione di zone boscate si rimanda all'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" come modificato dall'art. n. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alle leggi finanziarie 2003-2004 in materia di usi civici e foreste, agricoltura e bonifica", nel quale non sono considerate bosco le formazioni esclusivamente arbustive, e dove si danno precisi parametri dimensionali di riferimento. In esso si ribadisce infine la maggior tutela dei siti della Rete Natura 2000 secondo la normativa vigente di riferimento.
 - IV. Per la gestione del patrimonio boschivo valgono le disposizioni del Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997, che fornisce indicazioni di dettaglio a scala catastale (strumento cartografico di gestione).
 - V. In base alle definizioni di cui sopra, l'applicazione del vincolo paesaggistico, quindi, non discende direttamente dalla lettura cartografica ex PTRC: la sussistenza del vincolo, discendendo direttamente dalla definizione di bosco (art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e successivo art. 6 della L.R. 5 del 25.02.2005) va verificata di volta in volta.
- g. Vincolo monumentale D. Lgs 42/2004;
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1089/39).
- h. Piani d'Area - Il PTCP individua i seguenti Piani d'Area:
 - I. Massiccio del Grappa, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.930 del 15/06/1994;
 - II. Altopiano di Tonezza - Fiorentini, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 192 del 29/11/1996 e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 30/07/1999 (variante n.1) e con deliberazione di Giunta Regionale n. 4233 del 29/12/2009 (variante n. 2);
 - III. Monti Berici, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale nn. 31/7918 del 09/07/2008;
 - IV. Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 09/04/2002.

2. In tavola I sono altresì riportati: i Siti di Importanza Comunitaria e le zone di protezione speciale (ZPS); le zone militari; il vincolo sismico.
3. “Vincolo paesaggistico e di destinazione agrosilvo-pastorale – Usi civici”: i terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. h), del D.L.vo 142/04, vengono definiti dai Comuni in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agrosilvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinea la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.
4. DIRETTIVE:
 - a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l’esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell’art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.
 - b. I Comuni in applicazione dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell’08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.
5. Gli aggiornamenti dei vincoli vigenti vengono recepiti dal PTCP all’interno del Quadro Conoscitivo.
6. Per quanto attiene al rischio sismico si rimanda all’ art. 11 delle presenti norme.

Giudizio di coerenza

Per quanto riguarda la presenza della linea elettrica che attraversa l’ambito di progetto, l’analisi dell’articolato di Piano non pone in evidenza particolari prescrizioni inerenti il progetto in esame. Si rimanda alla normativa relativa alla pianificazione comunale

Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano.

2.3 Pianificazione comunale

2.3.1 Piano di Assetto del Territorio – PAT del comune di Marano Vicentino

Piano di Assetto del Territorio- BURV n. 46 del 28/06/2011


Il P.A.T. di Marano Vicentino è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 730 del 7 giugno 2011 (Bur n. 46 del 28.06.2011).




















Di seguito si propone l’analisi, tavola per tavola, dei tematismi del PAT di Marano Vicentino che interessano l’ambito del centro zootecnico.

2.3.1.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Dall’analisi della carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT di Marano Vicentino si osserva che nell’area di progetto è cartografato l’**allevamento** oggetto di ampliamento (NTA Art. 9), con la relativa fascia di rispetto. L’area in oggetto risulta inoltre assoggettata al **vincolo sismico O.P.C.M 3274/2003 – Zona 3** (NTA Art. 8) ed è interessata dalla presenza di un **elettrodotto con la relativa fascia di rispetto** (NTA Art. 9) e dalla **fascia di rispetto relativa alla viabilità** (NTA Art. 9).

Estratto tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale del PAT di Marano Vicentino




	Confine comunale e del PAT	Art. 3
Vincoli		
	Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 - Ca' Alta (decreto 28 novembre 1977) - Ca' Nogarà Grande (decreto 18 ottobre 1982) - Ex centrale idroelettrica Savardo (decreto 23 gennaio 2009) - Complesso Ca' Vecchie (decreto 20 marzo 2009)	Art. 6
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua - Torrente Timonchio - Torrente Leogra - Torrente Rostone	Art. 7
	Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 - Zona 3	Art. 8
Pianificazione di livello superiore		
	Agro-centuriato	Art. 11
Centri storici		
	Centri storici di notevole importanza (area centrale di Marano)	Art. 11
	Centri storici di grande interesse - S. Maria - Villaraspa - Braglio - Ponte Timonchio	Art. 11
	Altri insediamenti di antica origine	Art. 11
Altri elementi		
	Idrografia/Fasce di rispetto di 10 m - art. 96 lett. f) r.d. 25 luglio 1904 n. 523	Art. 9
	Idrografia/Fasce di rispetto di profondità diverse - L.R. 11/2004 art. 41 lett. g)	Art. 9
	Cave/Fasce di rispetto	Art. 9
	Discariche attive/Fasce di rispetto	Art. 9
	Pozzi di Prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo/Fasce di rispetto	Art. 9
	Viabilità/Fasce di rispetto	Art. 9
	Ferrovia/Fasce di rispetto	Art. 9
	Elettrodotti/Fasce di rispetto	Art. 9
	Cimiteri/Fasce di rispetto	Art. 9
	Impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico	Art. 9
	Allevamenti zootecnici/Fasce di rispetto (minimo/massimo)	Art. 9


2.3.1.2 CARTA DELLE INVARIANTI

Dall'analisi della Carta delle Invarianti del PAT di Marano Vicentino si osserva che l'area di progetto non ricade all'interno di alcun ambito.


Estratto tavola delle Invarianti del PAT di Marano Vicentino




Invarianti di natura idrogeologica e idraulica

 Elementi lineari (Rete idrografica e idraulica minore) Art. 19

Invarianti di natura paesaggistica

 Ambiti di pregio paesaggistico Art. 21
 P1 - Ca' Nogara - Paesaggio integro a sud del comune
 P2 - Ambito integro tra Timonchio e Rio delle Pietre
 P3 - Area isolata delle Zanine

 Elementi lineari (Formazioni lineari vegetali principali - lunghezza > 100 m) Art. 21

 Elementi puntuali (Esemplari arborici) Art. 21

Invarianti di natura ambientale

 Ambiti di pregio ambientale Art. 21
 A1 - Immissione Torrente Leogra nel Torrente Timonchio
 A2 - Bosco dei Rochi


Invarianti di natura agronomico-produttiva

 Ambiti di elevata integrità Art. 21

Invarianti di natura storico-monumentale

 Ambiti (Contesto figurativo di Ca' Nogara Grande) Art. 20

 Ambiti (Agro-centuriato) Art. 15, 20

 Elementi lineari (Rogge storiche) Art. 20


 Elementi lineari (Segni territoriali storici - Reticolato romano, da rilievo) Art. 15, 20

 Elementi puntuali Art. 12, 20
 - edifici individuati dall'IRVV
 - complesso Ca' Vecchie
 - archeologia industriale (ex centrale idroelettrica Savardo, edificio fonderia Costa)

2.3.1.3 CARTA DELLE FRAGILITÀ

Dall'analisi della Carta delle fragilità del PAT di Marano Vicentino si osserva che l'ambito di intervento ricade in **area geologicamente idonea ai fini edificatori** (NTA Art. 22-43).

Estratto tavola delle Fragilità del PAT di Marano Vicentino



Compatibilità geologica ai fini urbanistici

Art. 22, 43

- Area idonea
- Area idonea a condizione
- Area non idonea

Aree soggette a dissesto idrogeologico

Art. 19, 22, 43

- R1 Rischio idraulico moderato
(P.T.C.P. 2006 - Consorzio di Bonifica Medio Astico Bachiglione)
- R2 Rischio idraulico medio
(P.T.C.P. 2006 - Consorzio di Bonifica Medio Astico Bachiglione)

Altre componenti


Art. 9, 19, 22, 43

- Corsi d'acqua e specchi lacuali (alvei ed argini)
- Corsi d'acqua tombinati

2.3.1.4 CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ

Dall'analisi della Carta delle Trasformabilità del PAT di Marano Vicentino si osserva che l'area di progetto ricade in **Area Agricola** (NTA Art. 38) e interessa marginalmente uno degli **Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale** (NTA Art. 36), il quale non risulta interessato dagli interventi in progetto.

Estratto Tavola delle trasformabilità del PAT di Marano Vicentino




	Confine comunale e del PAT				
Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei - A.T.O.					
	ATO N				
Azioni strategiche					
	Aree di urbanizzazione consolidata				
	Edificazione diffusa				
	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale				
	Aree di riqualificazione e riconversione				
	Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi				
	Opere incongrue		Elementi di degrado		
	Limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondata del territorio				
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale R - Residenziale, S - Servizi				
	Specifiche destinazioni d'uso P - Produttivo, S - Servizi				
	Servizi di interesse comune di maggior rilevanza				
	Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza:				
	Autostrada esistente				
	Ferrovia esistente				
	Viabilità sovracommunale esistente/progetto				
	Viabilità locale esistente/progetto				
	Barriere infrastrutturali				Art. 41
	Pista ciclopedonale				Art. 42
	Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale	Art. 3			Art. 36
Valori e tutele culturali					
	Centri storici e insediamenti di antica origine	Art. 23 e Allegato A			Art. 11
	Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete				Art. 12, 46
	Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale	Art. 28			Art. 12, 46
	Altri edifici già puntualmente disciplinati	Art. 30			Art. 12, 46
	Pertinenze scoperte da tutelare	Art. 31			Art. 13
	Contesti figurativi dei complessi monumentali	Art. 32			Art. 14
	Conti visuali	Art. 33			Art. 16
	Ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione	Art. 26 + 27			Art. 17
Valori e tutele naturali					
	Zone di ammortizzazione e transizione	Art. 29			Art. 37
	Isola ad elevata naturalità (Stepping stones)	Art. 34			Art. 39
	Area di connessione naturalistica (Buffer zone)	Art. 34			Art. 39
	Corridoi ecologici principali	Art. 35			Art. 39
	Corridoi ecologici secondari	Art. 41			Art. 39
	Barriere naturali				Art. 40
	Varchi ecologici				Art. 40
	Aree agricole				Art. 38







2.3.1.5 CARTA DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI- RETE ECOLOGICA LOCALE E TRASFORMABILITA'

Dall'analisi della Carta delle indicazioni progettuali: rete ecologica locale e trasformabilità del PAT di Marano Vicentino si osserva che l'ambito di intervento ricade all'interno di un'Area di connessione naturalistica (NTA Art. 39). L'ambito interessa marginalmente una fascia boscata di mitigazione infrastrutturale, che tuttavia non risulta interessata dagli interventi in progetto.

Tavola della Rete ecologica del PAT



Rete ecologica locale

-  Corridoio ecologico principale
-  Corridoio ecologico secondario
-  Area di connessione naturalistica
-  Isola ad elevata naturalità
-  Connessioni ecosistemiche da potenziare
-  Fasce boscate di mitigazione infrastrutturale

Estratto Norme Tecniche PAT Marano Vicentino

Art. 8 Rischio sismico

Rif. Legislativo: D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.r. 27/2003; D.M. 14.01.2008; D.G.R. n.71/2008 del 22.01.2008; D.G.R. n. 3308 del 04.11.2008

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
Rif. NTA	Art. 22, 43	

Contenuto

L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3 per effetto del OPCM del 20.03.2003 n. 3274, della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67 . Con D.G.R.V. n. 71 del 22.01.2008 si recepisce quanto stabilito dalla O.P.C.M. 3519/2009 riguardo le calcolazioni, riferite alle Norme tecniche preventivi all'entrata in vigore del D.M 14.01.2008.

Per effetto della D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008 il PAT di Marano Vicentino non ha l'obbligo dello studio di Compatibilità sismica.

Si richiama il comma 2, lett. D) dell'art. 11 delle NTA del PTCP.

Prescrizioni e Vincoli

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia.

Art. 9 Fasce di rispetto

Rif. Legislativo: L. r. 11/2004 art. 41

infrastrutture stradali: Codice della strada, PTCP art. 63.

infrastrutture ferroviarie: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

reti tecnologiche (elettrdotto, metanodotto, collettore fognario principale): L.R. 27/93 e succ. mod.; L.36/2001; DPCM 8 luglio 2003; DM 24 novembre 1984

impianti tecnologici (discariche e depuratore): Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Art. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; D. Lgs. 152/06, art.62; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, punto 1.2;

cimiteri: R.D. 1265/1934, art.338; DPR n. 285/1990, art. 57;

risorse idropotabili (pozzi, sorgenti): Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; D.Lgs 152/06 art. 94; Piano Regionale di Tutela delle Acque;

corsi d'acqua : R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art.96 lett. f) s.m.i.; L. 431/1985 L.r. 11/2004 art. 41

allevamenti zootecnici: L.r. 11/2004 art. 50 atto di indirizzo lett. d) punto 5.

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
Rif. NTA	Art. 18, 19, 41, 44, 49	
PTCP	Art. 29, 30, 63	

Contenuto

Nella tav. 1 *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni. La variazione dell'oggetto che determina il vincolo od una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- infrastrutture stradali;
- infrastrutture ferroviarie;
- reti tecnologiche (elettrdotto, metanodotto, collettore fognario principale);
- impianti tecnologici (discariche e depuratore);
- cimiteri;
- risorse idropotabili (pozzi, sorgenti);
- corsi d'acqua.
- allevamenti zootecnici.

INFRASTRUTTURE STRADALI

Direttive

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti la fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento.

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e

sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale ai sensi del successivo art. 36.

Il P.I. disciplinerà l'edificazione all'interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti.

Il P.I. nella disciplina di zona dovrà normare la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti per:

- la realizzazione di un sopralzo in assenza di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio;
- una estensione dell'ingombro perimetrale sul lato opposto rispetto a quello prospettante la struttura protetta;
- conseguire una maggiore efficienza energetica;
- con intervento puntuale;
- previo PUA

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione.

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Direttive

Alle aree di sedime e relative fasce di rispetto di ferrovie esistenti o in progetto si applicano le norme di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

RETI TECNOLOGICHE (ELETTRDOTTO, METANODOTTO, COLLETTORE FOGNARIO PRINCIPALE)

Direttive

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alla trasformazione delle zone interessate alla tutela delle reti tecnologiche, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni e vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

IMPIANTI TECNOLOGICI (DISCARICHE ATTIVE)

Direttive

Il P.I. aggiorna il censimento delle discariche e degli impianti di depurazione autorizzati, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; dall'art. 62 del D. Lgt. 152/06 e punto 1.2 Delib. Comit. Intern. 04/02/77.

Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici non produttivi esistenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001 ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ULSS.

Per le discariche esistenti devono essere adottati idonei accorgimenti quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento etc. che garantiscano il raggiungimento di condizioni adeguate per l'utilizzo dei fabbricati.

CIMITERI

Direttive

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nei limiti precisati dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

RISORSE IDROPOTABILI (POZZI, SORGENTI)

Direttive

All'interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa.

Prescrizioni e vincoli

Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l' utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati")

CORSI D'ACQUA

Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004 e dal P.A.T, tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal P.A.T.

Il P.I. dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell'Assetto Idrogeologico, approvato dall'Autorità di Bacino.

Prescrizioni e Vincoli

All'esterno delle aree urbanizzate ed all'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 41, comma 1, lettera g), della L.R. 11/2004, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001;
- b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienicosanitaria vigente;
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d) ed e) potranno essere autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico.

Si dovranno garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale ai sensi dei R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.

Per le fasce di rispetto idraulico dei 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine qualsiasi intervento che debba attuarsi dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione/Genio Civile di Vicenza o Consorzio).

ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI

Il PAT identifica gli allevamenti zootecnici operanti sul territorio comunale. L'individuazione ha il solo scopo di evidenziare la localizzazione degli allevamenti e dunque non indica alcuna destinazione futura, né ambito di pertinenza, né limite fisico alla nuova edificazione

Il PAT inoltre individua le fasce di rispetto minime e massime dalle strutture di allevamento rispetto alla nuova edificazione, intesi come "vincoli dinamici, non cogenti"; rimanda al PI la verifica del reale carico zootecnico, delle caratteristiche di stabulazione e gestione delle deiezioni, per una precisa definizione dell'allevamento zootecnico e della relativa fascia di rispetto.

Direttive

Il PI individuerà:

- gli ambiti degli allevamenti zootecnici intensivi e delle strutture agricole produttive con dimensioni di carico zootecnico superiori alla classe 1, esistenti, aggiornando e approfondendo il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
- gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione del credito edilizio;
- i criteri per l'assegnazione – anche differenziata – dei crediti edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso, precisandosi che non vi è diritto a credito edilizio nel caso di demolizione di allevamenti ricadenti in aree che siano o siano rese edificabili;
- il credito edilizio potrà essere utilizzato nelle aree espressamente previste dal P.I., anche in A.T.O. diverso da quello di dismissione.

Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti di cui alle prescrizioni e vincoli del presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, deve essere allegato, oltre a quanto richiesto dalla LR 11/2004 e relativi atti di indirizzo:

- un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;
- una completa documentazione fotografica del sito.

I progetti edilizi dovranno prevedere:

- forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, altezza limitata ad un piano fuori terra, utilizzo di coperture tradizionali preferibilmente con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti o per comprovate, motivate e particolari esigenze, anche coperture in lamiera ondulata colorata;
- percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.
- adeguato progetto delle sistemazioni esterne che evidenzino chiaramente la consistenza e l'ubicazione della quinta arboreo-arbustiva prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico.

Valgono le disposizioni del Piano di tutela delle acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006, recepite dalla Regione del Veneto con DGR n. 2495/2006; DGR n. 2439/2007; DGR n. 2217/2008 e smi

Art. 22 Fragilità e compatibilità ai fini edificatori

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
Rif. NTA	Art. 9, 18, 19, 43	

Contenuto

Il PAT ha individuato alcune aree a rischio idraulico da medio a moderato, così come dedotte dalle indicazioni del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e del Consorzio di Bonifica competente per territorio, e ha confermato una sostanziale idoneità geologica ai fini della trasformazione urbanistica su tutto il territorio comunale, ad eccezione appunto delle zone a rischio idraulico e di quelle di invarianza geomorfologica o fortemente rimaneggiate dall'intervento antropico (cave – discariche).

Direttive

Il P.I. provvederà :

- per le zone a rischio idraulico a precisare ulteriormente la loro perimetrazione e classificazione;
- per gli effetti della compatibilità ai fini edificatori – urbanistici in generale, provvederà a far applicare su tutto il territorio Comunale quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.M.LL.PP. 11.03.1988 (G.U. 1-6-1988, n° 127 suppl.) " *Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e le scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione*" e dal D.M. 14/01/2008 " *Norme Tecniche per le Costruzioni*" Cap. 6 " *Progettazione geotecnica*", e successive " *Istruzioni per l'applicazione*" di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617.

Sono da evitare le tombature di rogge e fossi, salvo che nei tratti posti sotto la viabilità. Inoltre i nuovi interventi edilizi dovranno rispettare le fasce di rispetto dai torrenti e dai corsi d'acqua consortili, come previsto dalle norme vigenti. Si dovrà inoltre evitare che i nuovi interventi urbanistici comportino un impatto idraulico nel territorio, applicando quanto indicato nell'art. 43, che tratta della compatibilità idraulica e dei vari interventi di mitigazione.

Nei riguardi della compatibilità geologica ed idraulica ai fini edificatori si rileva :

a) aree idonee:

non vi sono limiti alla edificazione, salvo verifica puntuale dei parametri geotecnici del sito e di quanto previsto dal PAT in merito alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua; per ogni intervento si richiama il rispetto della vigente normativa sulle costruzioni di cui al DM 14/1/2008.

b) aree idonee a condizione

gli interventi edificatori dovranno essere supportati oltre che dalla determinazione dei parametri geotecnici del sottosuolo secondo i dettami del D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14/01/2008, anche da uno studio di compatibilità geologico ambientale, esteso adeguatamente al contorno dell'area di intervento, che indichi gli interventi da attuare per superare la condizione limitativa del sito; per le aree interessate da trasformazioni urbanistiche, ricadenti in tutto o in parte in tale situazione, dovrà essere garantito, in ogni caso, il soddisfacimento del principio dell'invarianza idraulica, prevedendo delle particolari misure di mitigazione e/o di compensazione, da definire con specifica Valutazione di Compatibilità idraulica, quali fasce a verde a ridosso dei corpi idrici superficiali da destinare ad allagamenti delle sezioni e/o alla creazione di aree golenali, ma anche il divieto di realizzazione di volumi posti sotto il piano campagna, il divieto di esecuzione di opere che limitano la capacità d'invaso superficiale, l'obbligo di amplificare artificialmente la percolazione in falda degli apporti meteorici (ove possibile), ecc.

Il PI esplicherà le modalità e gli interventi da attuare affinché anche i siti di cava possano essere considerati idonei alle previsioni urbanistiche.

c) aree non idonee

è vietato ogni nuovo intervento edificatorio permanente ovvero non destinato fin dall'origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo: in ogni caso gli eventuali interventi ammissibili non possono comprendere un aumento del carico insediativo né costituire aggravio delle condizioni geologico-idrauliche dell'area.

Per la criticità idraulica rappresentata da parte del Rio delle Pietre (e l'ipotesi di eventuale canale scolmatore nel vicino torrente Timonchio, il PI analizza approfonditamente, attraverso uno specifico studio di compatibilità idraulica, la localizzazione delle opere idrauliche necessarie come ad esempio i bacini e/o invasi per la laminazione delle piene.

Si richiama l'art. 29 delle NTA del PTCP sulle azioni di tutela delle zone di ricarica della falda.

Prescrizioni e Vincoli

Nelle zone a rischio idraulico non si dovranno eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in aderenza alle strutture arginali in modo da non comprometterne la stabilità.

Art. 36 Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 36, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
Rif. NTA	Art. 37, 39, 40, 41	

Contenuto

Il PAT individua i criteri e gli ambiti di intervento di inserimento e mitigazione ambientale ove vi è la presenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica (edificazioni, viabilità, attività a pesante impatto ecc) o dove vi è la previsione di nuove trasformazioni, in particolare:

- la viabilità di progetto: soprattutto nella parte Nord del territorio comunale (asse in direzione Nord verso la zona industriale di Schio e viabilità di raccordo Est-Ovest a confine con Schio, comprensiva degli svincoli);
- la viabilità esistente: principalmente Via Europa e via degli Alpini; via Volpato/viale dell'Industria,
- il possibile ampliamento della zona artigianale: in particolare con interventi di mascheramento paesaggistico verso la campagna lungo via Santa Maria;
- l'ampliamento della zona industriale posta a Sud Est;
- il possibile ampliamento residenziale di via Roma e a sud di via Braglio: in particolare con interventi di mascheramento verso il territorio agricolo integro fino al Timonchio;
- gli interventi di natura idraulica, quali la eventuale realizzazione dell'area di espansione alla confluenza di Leogra e Timonchio e gli interventi di scarico/ricarico del surplus idrico dalla Roggia delle Pietre al Timonchio/Leogra,

Direttive

Il P.I. precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale indicate in forma ideogrammatica dal P.A.T. (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibili ecc.). Il P.I. potrà integrare l'individuazione delle fasce di mitigazione e predisporre specifica disciplina volta a favorire la creazione di idonei spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale, quali:

- filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica;
- fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra, con funzione di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri;
- barriere fonoassorbenti;

- opere di architettura con funzione integrativa della percezione visiva e protezione dalle emissioni ed all'incremento delle superfici permeabili;
- creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione con le opere di mitigazione, prevedendo gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore.

Prescrizioni e vincoli

In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere garantite adeguate fasce di mitigazioni ambientali e paesaggistiche tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, secondo le indicazioni generali sopra espresse. Sarà la pianificazione operativa a dettagliarne i contenuti e ad articolare tali interventi in una logica di rete con valenza ecosistemica e paesaggistica.

Art. 38 Aree agricole

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
Rif. NTA	Art. 17, 21, 23, 24, 30, 37, 39, 40, 43, 44, 45	

Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agricolo produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole produttive così come definite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 50), comma 1), lettera d), nr. 3, ai sensi degli art. 44 e 45 della L.R. 11/2004 .

Il PAT individua:

- i principali edifici con valore storico-ambientale;
- gli ambiti territoriali di tutela (art. 17) e le invarianti (art. 21) con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio.
- gli allevamenti zootecnici e le aziende agricole vitali.

Per le aziende agricole che rispettano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 44 della L.r. 11/2004 sono sempre ammessi gli interventi di cui al presente articolo, anche se esse sono poste all'interno di ambiti di invarianti o dei contesti figurativi dei complessi monumentali, sempre nel rispetto delle indicazioni degli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e smi.

Direttive

Nel territorio agricolo:

- vanno incentivati, anche attraverso le misure previste dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati all'accrescimento delle produzioni tipiche, al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale del territorio rurale;
- si dovrà perseguire l'obiettivo del mantenimento della residenza connessa all'attività agricola a tutela del territorio, della equilibrata integrazione con esso delle funzioni non residenziali e della qualificazione dei servizi pubblici;
- saranno favorite la conservazione e lo sviluppo di siepi e fasce alberate di collegamento e frangivento, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente, tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico. Tali interventi vanno eseguiti nelle aree marginali o in quelle prossime ad infrastrutture, aree periurbane, corsi d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati;
- sarà promossa la produzione agricola e zootecnica, nonché le attività connesse, quali attività agrituristiche, di ippoterapia, maneggio, di trasformazione e vendita diretta dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda, volta a sviluppare il settore primario e la fruizione pubblica del territorio rurale;
- dovrà essere prevista la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedo-climatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante;
- dovrà essere definita, per gli edifici considerati meritevoli di tutela ed individuati dal PAT e dal PI, un'apposita soluzione progettuale, specificando sia le modalità di intervento negli edifici esistenti, sia le caratteristiche morfologiche e architettoniche dell'impianto urbanistico da adottarsi per le aree libere, da concepirsi in stretta correlazione con quelle edificate. Si dovrà tenere conto altresì, della salvaguardia dei manufatti minori da tutelare, precisando i perimetri di tali ambiti, in base ad analisi più dettagliate riferite a limiti fisici e catastali;

- negli ambiti individuati come invariante ambientale e/o paesaggistica, gli interventi edilizi dovranno contenere, tra gli elaborati progettuali, una valutazione ambientale-paesaggistica che illustri la compatibilità degli interventi e le eventuali opere di mitigazione;
- si dovrà disciplinare la distribuzione dei reflui zootecnici, tenendo presente che il comune di Marano Vicentino è considerato dalla Direttiva Nitrati (DGR 2495/2006 e smi), Zona Vulnerabile da Nitrati (ZVN). Per ciò è necessario:
 - a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
 - b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
 - c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

Il PAT fa proprie le indicazioni specifiche già previste dal PTCP relativamente alle "Produzioni zootecniche" (art. 18) e "produzioni avicole" (art. 19):

Produzioni zootecniche (art. 18)

"DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC censiscono gli allevamenti esistenti predisponendo norme che incentivano l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost o di energia."

Produzioni avicole (art. 19)

"DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC censiscono gli allevamenti professionali esistenti predisponendo norme che incentivano le scelte dell'impresa volte a migliorare il rapporto con l'ambiente rurale e il potenziamento del sistema di sicurezza igienico sanitaria anche alla luce delle nuove normative ambientali."

Edificabilità rurale

1. Edifici residenziali

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e s.m.i.

Per le case di abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del PAT è ammesso l'ampliamento, fino al limite di 800 mc comprensivi dell'esistente previa progettazione di intervento unitario di riorganizzazione e riordino e recupero delle preesistenze del nucleo rurale di appartenenza.

Nell'ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l'ampliamento è ammissibile per ciascuna della "case" costituenti la schiera. La disposizione vale esclusivamente per gli edifici non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale comunale, ovvero per il P.R.C. Invero, per tali edifici, individuati quali beni culturali e ambientali disciplinati da specifiche norme di P.R.C., sono confermate le possibilità di intervento previste nello strumento urbanistico comunale.

I nuovi edifici rurali residenziali, al fine di preservare il territorio agricolo, dovranno essere localizzati in prossimità della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti salvo il caso in cui ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico. Nella realizzazione dei fabbricati e delle altre opere edilizie (murature, strade di accesso ecc.) deve essere salvaguardato, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno evitando le alterazioni non strettamente necessarie. Nella realizzazione degli edifici residenziali si dovranno rispettare, inoltre, le seguenti indicazioni:

- dovranno avere forme semplici riconducibili, per il corpo principale, al parallelepipedo, anche ai fini del risparmio energetico;
- le coperture devono rispettare l'inclinazione tipica degli edifici circostanti o tradizionali con l'andamento a due falde o eccezionalmente a padiglione;
- il manto di copertura deve essere omogeneo, in coppi tradizionali o simili;
- i comignoli devono essere improntati a semplicità di forma, ma costruiti secondo le tecniche e le modalità tradizionali locali;
- la cornice di gronda dovrà uniformarsi alle misure tradizionali della zona;
- i canali di gronda e pluviali devono essere a profilo curvo in rame o in altri materiali purché verniciati a tinte uniformi in accordo cromatico con la facciata;
- la trama delle forature deve uniformarsi a quella tipica della zona salvo che precise e documentate esigenze tecniche o igienico-sanitarie richiedano soluzioni diverse;
- sono vietati i serramenti in alluminio anodizzato visibili esternamente;
- possono realizzarsi logge in arretramento rispetto al filo di facciata; tali logge devono mantenere la loro caratteristica di spazi aperti;

- tutti i fabbricati, indipendentemente dalla destinazione d'uso, devono preferibilmente essere intonacati se i materiali da costruzione sono diversi dalla pietra o da altre tipologie tradizionali della zona;
- sono vietati gli intonaci murali plastici, al quarzo rullati, spruzzati, graffiati o lavorati a punta di cazzuola, mentre si consigliano quelli a malta di calce e sabbia finiti al frattazzo e tirati al greggio o al fino;
- le tinteggiature devono essere rigorosamente coerenti a quelle tradizionali del luogo;
- porticati: riconosciuta la valenza paesaggistica e culturale del porticato in area agricola (dal punto di vista funzionale il portico funge da riparo dall'insolazione e dalle intemperie, di conseguenza luogo di lavoro al coperto e di relazione sociale sia nell'ambito familiare che comunitario), ne va favorita la realizzazione.

2. Strutture agricolo-produttive (ex annessi rustici)

Le nuove strutture agricolo-produttive, al fine di preservare il territorio agricolo, dovranno essere localizzate in prossimità della strada di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti salvo il caso in cui ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico. Nella realizzazione dei fabbricati e delle altre opere edilizie (murature, strade di accesso ecc.) deve essere salvaguardato, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno evitando le alterazioni non strettamente necessarie.

Si dovranno rispettare, inoltre, le seguenti indicazioni:

- dovranno avere forme semplici riconducibili, per il corpo principale, al parallelepipedo;
- le coperture devono rispettare l'inclinazione tipica degli edifici circostanti o tradizionali con l'andamento a due falde o eccezionalmente a padiglione; possono essere ammesse coperture piane soltanto nel caso di coperture integralmente verdi;
- il manto di copertura deve essere omogeneo, in coppi tradizionali o simili, o tetto verde;
- la trama delle forature deve uniformarsi a quella tipica della zona salvo che precise e documentate esigenze tecniche o igienico-sanitarie richiedano soluzioni diverse;
- tutti i fabbricati devono preferibilmente essere intonacati se i materiali da costruzione sono diversi dalla pietra o da altre tipologie tradizionali della zona (legno e muratura, misto pietra e mattoni ecc.);
- le tinteggiature devono essere rigorosamente coerenti a quelle tradizionali del luogo;
- porticati: riconosciuta la valenza paesaggistica e culturale del porticato in area agricola (dal punto di vista funzionale il portico funge da riparo dall'insolazione e dalle intemperie, di conseguenza luogo di lavoro al coperto e di relazione sociale sia nell'ambito familiare che comunitario), ne va favorita la realizzazione;
- per gli allevamenti dovranno essere realizzate adeguate strutture per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici, anche in ottemperanza alla Direttiva Nitrati (DGR 2495/2006 e smi)

3. Interventi di trasformazione del territorio agricolo

Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia podereale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Il PI valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di pianura, eliminazione di attività incompatibili con l'ambiente e fabbricati o altri elementi detrattori di qualità, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

4. Tutela ambientale

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistica e ambientale del territorio rurale:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con obbligo di sostituire gli esemplari da abbattere con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre

che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;

- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama costitutiva dell'assetto agrario;
- promozione degli interventi che mantengano gli ordinamenti colturali diversificati come elemento di pregio paesaggistico, e i caratteri tipologici degli insediamenti storici rurali;
- le recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali (siepi) o con reti metalliche mascherate da vegetazione arbustiva, salvo deroghe concesse per gravi motivi previa verifica di impatto ambientale.

Per la salvaguardia idraulica del territorio si demanda al R.D. n. 368/1904, artt. 134 e seguenti.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Non è consentito:

- introdurre specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, bruciare le stoppie salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o per esigenze fito-sanitarie; è comunque consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione forestale delle piante, previo parere delle autorità competenti.

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine valgono i seguenti indirizzi:

- incentivare metodi di produzione agricola rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse o marginali.

In fase di adeguamento al piano provinciale, il PAT dovrà effettuare la perimetrazione puntuale di tali aree ai sensi dell'art. 22 delle Norme del PTCP, disciplinandole coerentemente con le norme del piano provinciale.

Prescrizioni e vincoli

La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi non è ammessa.

Eventuali deroghe dovranno essere disciplinate dal PI, individuando specificamente ambiti a destinazione dedicata, analogamente a quanto previsto per le strutture agro-industriali così come indicato al comma 7 dell'art. 44 della LR 11/2004 e smi.

Gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di strutture agricole produttive per allevamenti zootecnici dovranno essere accompagnate da opportune opere di mitigazione e inserimento ambientale la cui tipologia sarà precisata in sede di P.I.

La realizzazione di serre fisse, semifisse e mobili è regolata dalle norme di cui al comma 6 art. 44 LR 11/2004 e smi.

Per gli interventi edilizi nel territorio agricolo vige quanto disposto dall'art. 44 della L.R. 11/04 integrato dalla normativa di seguito prevista.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1, punto c) della L.R. 11/2004, il PAT individua, quali limiti fisici alla nuova edificazione delle zone agricole, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio, gli ambiti assoggetti ad invariante di tutela della zona agricola non compromessa.

Il PI disciplinerà la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per la conduzione del fondo, in deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 45 della LR 11/04, così come previsto dall'art. 5-ter della medesima normativa regionale.

CAPO IV - RETE ECOLOGICA

Art. 39 Rete ecologica locale

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43,

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
Rif. NTA	Art. 21, 36, 37, 40,	
PTCP	Art. 38 PTCP	

Contenuto

Costituiscono la rete ecologica locale le *aree nucleo* ("core area", serbatoi di naturalità), le aree di *connessione naturalistica* ("buffer zone"), i *corridoi ecologici* e le *isole ad elevata naturalità* ("stepping stones"), i *varchi ecologici* come individuate nella Tav. 4 del PAT, e dalle tavole delle analisi agronomico-ambientali.

Nel territorio di Marano Vicentino non sono state individuate aree nucleo, cioè parti del territorio di ampia estensione ad elevato contenuto di naturalità.

Costituiscono isola ad elevata naturalità, ovvero porzione del territorio di limitata ampiezza, parzialmente collegata a rete e con buon contenuto di biodiversità, le seguenti aree:

- o boschetto sul Rio delle Pietre in loc. Zanine (bosco dei Rochi);
- o la confluenza tra Timonchio e Leogra.

Le aree di connessione naturalistica sono sostanzialmente coincidenti con gli ambiti di territorio aperto con limitata urbanizzazione, che mettono in comunicazione ambiti con presenza di naturalità con la rete dei corridoi ecologici. Esse, per la loro vulnerabilità antropica, sono sottoposte a particolare tutela in quanto rappresentano la connessione tra centri di naturalità e di biodiversità, l'ambito urbano ed il territorio aperto.

Così è stata individuata:

- o l'area agricola nella porzione meridionale del territorio comunale tra il torrente Timonchio e via Volpato ;
- o l'area agricola a Nord (località Zanine);
- o l'area agricola a Nord oltre la ferrovia (loc. Molette);
- o lungo l'asta del Torrente Timonchio, con esclusione della porzione edificata e prevista, e del torrente Leogra, combaciante con la fascia di rispetto di cui al D.Lgs 42/2004, è indicata un'area di connessione naturalistica che richiama gli indirizzi del PTRC adottato, del PTCP adottato e dell'art. 41 della L.r. 11/2004.

I corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).

Sono individuati dal PAT i corridoi ecologici principali (il torrente Leogra, il torrente Timonchio) e quelli secondari, corrispondenti ai corsi d'acqua che solcano in senso Nord Sud il territorio comunale: Rio delle Pietre, Roggia Schio-Marano, il torrente Rostone Ovest. Viene così definito un quadro coerente con quello provinciale costruendo in tal modo la rete ecologica locale.

Completano la rete ecologica gli elementi puntiformi o a prevalente sviluppo lineare ("stepping stones"), quali siepi, filari, macchie boscate, vegetazione arboreo-arbustiva ripariale ("sistemi a naturalità diffusa"). Tali elementi, individuati nelle tavole allegare al PAT, vanno tutelati e, ove necessario, riqualificati, secondo le indicazioni previste agli artt. 21, 39.

La pianificazione operativa provvederà a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali del territorio di Marano Vicentino, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi di detta rete ecologica locale, coerente con la programmazione provinciale e tale da costituire la rete ecologica locale.

Direttive

Il PI completerà la ricognizione degli elementi della rete ecologica locale prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e

naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, la quale promuove gli interventi sugli agroecosistemi volti alla conversione da seminativi a prati stabili, alla formazione di siepi arboreo-arbustive, al mantenimento di cultivar tradizionali nelle coltivazioni arboree.

Lo strumento operativo, in particolare, dovrà verificare le possibili nuove connessioni ecosistemiche costituite dalle penetrazioni di spazi aperti che si succedono verso il centro urbano, attraverso aree di parco e aree libere che si potranno generare in seguito ad eventuali dismissioni di attività produttive. Per tali ambiti il PI dovrà prevedere l'articolazione spaziale e funzionale degli assi di connessione ecologica: spazi verdi, elementi di connessione lineare, aree cuscinetto, aree di rinaturalizzazione, green ways, ecc.

Il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine di

- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzare neoecosistemi;
- individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;
- valorizzare elementi ecologicamente significativi.

La Tavola delle trasformabilità indica le aree ed il PI individuerà i termini progettuali e realizzativi specifici.

Prescrizioni e Vincoli

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.

Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta o al minimo inalterata.

Giudizio di coerenza

L'intervento riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente ed è stato progettato nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive imposte in merito agli allevamenti. Il progetto del nuovo fabbricato ad uso allevamento e di tutte le opere annesse è corredato dagli elaborati tecnico-cartografici obbligatori elencati dalla normativa di piano.

In merito alla presenza della rete ecologica, si specifica che le nuove edificazioni saranno realizzate all'interno dell'ambito del centro zootecnico esistente e non andranno pertanto ad alterare le funzioni ecosistemiche della rete ecologica presente nel contesto circostante. Le stesse non presentano caratteristiche dimensionali tali da occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità ecologica della rete.

A mitigazione/compensazione delle nuove opere è prevista l'integrazione del sistema del verde esistente tramite piantumazione di filari arboreo-arbustivi e tramite l'arricchimento delle siepi arbustive perimetrali già esistenti. Saranno utilizzate specie autoctone coerenti con il contesto in cui si inserisce il centro zootecnico

Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotta, l'intervento riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente e non prevede la costruzione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno. La ditta risulta già in possesso del parere favorevole emesso dalla società Terna S.P.A. in data 13/10/2020, riportato di seguito.

All'interno della fascia di rispetto della viabilità localizzata lungo il confine est dell'allevamento è prevista la realizzazione di tipologie di intervento coerenti con le prescrizioni riportate dalla normativa di riferimento (in zona agricola è consentita la realizzazione viabilità interna al centro zootecnico e piantumazioni). Le nuove edificazioni (nuovo fabbricato ad uso allevamento ed opere annesse) si collocano all'esterno della fascia di rispetto stradale.

In area idonea ai fini edificatori non vi sono limiti all'edificazione.

Le nuove opere sono progettate in conformità alla normativa sismica di riferimento.

Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano.



Direzione
Territoriale Nord Est

Area Operativa Trasmissione di Padova
Via San Crispino, 22
35129 Padova - Italia
Tel. +39 0492962111 - Fax +39 0492962010

Spett.le
SUAP Marano Vicentino
PEC: suap.vi@cert.camcom.it

Comune di Marano Vicentino
Piazza Silva, 27
36035 Marano Vicentino (VI)
PEC: maranovicentino.vi@cert.ip-veneto.net

OGGETTO:

Comunicazione SUAP pratica n.03622020240-
25082020-1833 - SUAP 8847 - 03622020240
SOCIETA' AGRICOLA AVICOLA SUMMANIA S.S.

Con riferimento alla Vs. del 02/10/2020 in oggetto, registrata nel nostro protocollo al n. GRUPPO TERNA/A20200062638, comunichiamo che in prossimità all'intervento in parola transita l'elettrodotto a 132 kV "Sandrigo – Schio Z.I.", codice 23528C1 campata tra i sostegni n. 110-111, di proprietà di Terna S.p.A..

Vi informiamo che la costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

In merito al D.M. 449 il progetto risulta compatibile con il nostro elettrodotto.

In riferimento alla legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, prendiamo atto di quanto da Voi dichiarato in merito alla non permanenza continuativa di persone all'interno dell'ampliamento oggetto di richiesta, il titolo edilizio dovrà pertanto essere rilasciato con esplicito divieto di adibire l'opera ad uso area gioco per l'infanzia, ambiente abitativo, ambiente scolastico ovvero a luogo adibito a permanenza superiore alle quattro ore giornaliere.

Il progetto dovrà, in ogni caso, essere realizzato tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- I fabbricati non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;
- L'eventuale installazione di torri o lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalle norme CEI 64-7 e 64-8 (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce;
- Non dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto al di sotto i conduttori in quanto, con l'accrescimento, la vegetazione ostacolerà il regolare esercizio della linea elettrica.

Sede legale Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia - Tel. +39 0683138111
Reg. Imprese Roma, C.F. e P.I. 11799181000 R.E.A. 1328587
Cap. Soc. 120.000,00 Euro interamente versato - Socio Unico
Direzione e Coordinamento di Terna SpA



foglio n. 2

Vi segnaliamo inoltre che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Mancando le distanze di sicurezza sarà necessario richiedere il fuori servizio della linea; per tale fuori servizio, che comunque dovrà essere opportunamente pianificato e che sarà subordinato alle esigenze della rete elettrica nazionale, sarà valutata di volta in volta l'onerosità.

Informiamo infine che il presente parere viene rilasciato limitatamente per gli elementi di rete di nostra competenza.

Resta inteso, ad ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile
AOT di Pd – Unità Impianti di Vittorio Veneto

Cesarino
Genovese

Firmato digitalmente da
Cesarino Genovese
Data: 2020.10.13 16:24:37
+02'00'

UIVVE/AD/ R-U-23528C1-0-CX-10014

Comunicazione SUAP pratica n.03622020240-25082020-1833 - SUAP 8847 – 03622020240 SOCIETA' AGRICOLA AVICOLA

SUMMANIA SS – Risposta

Copia a UIVVE

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Sede legale Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galvani, 70 - 00156 Roma - Italia - Tel. +39 0683138111
Reg. Imprese Roma, C.F. e P.I. 11799181000 R.E.A. 1328587
Cap. Soc. 120.000,00 Euro interamente versato - Socio Unico
Direzione e Coordinamento di Terna SpA




2.3.2 Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Marano Vicentino

Piano degli Interventi- PI di Marano Vicentino- Variante N. 5 - Variante Verde 2018

La Variante n°5 al PI- Variante Verde di Marano Vicentino è stata approvata con D.C.C. n. 60 del 17/12/2018.

Dall'Analisi della Tavola 1- Intero Territorio Comunale del PI di Marano Vicentino si osserva che il sito oggetto di studio rientra in **Zona agricola E2** (NTO Art. 26). L'ambito è inoltre interessato dalla presenza della **fascia di rispetto dell'allevamento zootecnico esistente**, dalla **fascia di rispetto per la presenza di un elettrodotto** e dalla **fascia di rispetto relativa alla viabilità**. (NTO Art 35).

Estratto Tavola 1- Intero territorio comunale- PI n°5



Estratto NTO PI Marano Vicentino

Art. 26 Z.T.O. "E" DESTINATE ALL'USO AGRICOLO: DISCIPLINA GENERALE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Comprende ambiti caratterizzati dall'uso agricolo del territorio nei quali perseguire la continuità produttiva anche con il riordino, se motivato, delle componenti insediative e colturali. La manutenzione del territorio agricolo va condotta con la conservazione e/o il ripristino di elementi caratteristici, come filari alberati e vegetazione riparia, alberature di confine, fontanili, fossi e canali, viabilità rurale, percorsi, sistemazioni idraulico – agrarie, muri di sostegno a secco, ecc. secondo i criteri e gli indirizzi precisati nel Prontuario di Mitigazione Ambientale.
- 1.2 Protezione idrogeologica
Nella zona agricola è vietato procedere, salvo autorizzazione e fatta eccezione per le opere strettamente ed inderogabilmente indispensabili per la normale attività agricola (aratura e interventi manutentivi) e per la difesa del suolo da parte delle autorità preposte, a movimenti di terra, asportazione di materiali inerti. Le sistemazioni idrauliche e agrarie diverse dalla normale attività agricola sono, quindi, soggette ad autorizzazione da parte del Comune previa presentazione del progetto descrittivo degli interventi richiesti.
- 1.3 Fatte salve le norme specifiche per zone ed elementi particolari individuati dal P.A.T. e del P.I., nelle zone agricole si applicano le disposizioni secondo quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V della LUR 11/04 e dagli Atti di Indirizzo lettera d) di cui alla Del.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008 e nei limiti della disciplina del PI. Le attività ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast) e le attività ricettive nelle residenze rurali (country house) sono consentite e disciplinate dalla Lr n. 33/2002 e smi.
- 1.4 Per la realizzazione di serre si applicano le disposizioni della normativa in materia, in particolare la Dgr n. 172 del 03 febbraio 2010 – Allegato A, e la LR 12 aprile 1999 n. 19 per gli imprenditori di cui all'art 2 della stessa legge LR 19/99.
- 1.5 Fatte salve eventuali limitazioni stabilite dal PI in riferimento a particolari contesti di tutela, è ammessa la realizzazione di infrastrutture quali: strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili; infrastrutture tecnologiche, impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione, per il gas, acquedotti e simili; recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni, rampe e scivoli di accesso ai piani interrati, costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoio, impianti destinati alla conduzione del fondo.
- 1.6 Sono altresì ammessi i manufatti di cui all'art. 44, comma 5 ter della LR 11/2004 (modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo), con superficie coperta fino a 20mq per ciascun fondo dotato di almeno un alloggio stabilmente abitato e altezza media fino a 2,5m.
- 1.7 Con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, di cui all'art. 43 comma 2 lett. d, della L.R. 11/04, viene vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento.

2 FUNZIONI AMMESSE

2.1 Le funzioni ammesse sono:

- Agricolo- produttiva;
- residenziale;
- turistico ricettive ai sensi della L.R. 33/2002 e s.m.i.;
- attività di florovivaista nel rispetto della L.R. n. 19/99;

2.2 In zona agricola sono consentiti gli interventi di cui ai commi 4, 5, 5 bis, 5 ter, 6, 7, 7 bis, 8, 9, 10 dell'articolo 44 della LR 11/2004 e successive modifiche con LR 26 giugno 2008 n. 4 e LR 23 dicembre 2010 n. 30. Sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

- 2.3 Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.
- 2.4 Attrezzature per l'agriturismo, ai sensi della L.R. n° 9 del 18 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni. È ammessa la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche e delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast -, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 33/02;
- 2.5 In materia di serre si applicano le prescrizioni della DGR n° 172 in data 3 febbraio 2010; deve essere garantita un'efficiente regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività; si applicano le norme del RE e del Regolamento d'Igiene; le serre mobili sono consentite a condizione che non richiedano trasformazioni del suolo o del sottosuolo mediante opere murarie (plinti o cordoli di fondazione, platee di cls o di conglomerato).

ALLEVAMENTI

- 2.6 La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), punto n. 4 "Parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti" della L.r. 11/2004 (D.G.R. 3178/2004 e successive modifiche e aggiornamenti).
- 2.7 Sono definiti allevamenti di tipo (A) gli allevamenti familiari con presenza media di bestiame espressa in capi adulti pari ad un massimo di 112 capi, così suddivisi: 100 capi da cortile, 4 suini, 4 bovini, 4 equini, presenti anche contemporaneamente. E' quindi consentita la presenza simultanea di diverse specie, a condizione che non si superino i rapporti proporzionali di cui sopra e sempre che l'azienda agricola sia in grado di produrre direttamente almeno il 25% delle unità foraggiere necessarie.
- 2.8 Sono di tipo (C) tutti gli allevamenti zootecnici non compresi nella precedente categoria (A) e nella successiva categoria (B). In genere rientrano quegli allevamenti che utilizzano almeno il 25% delle unità foraggiere prodotte direttamente in azienda.
- 2.9 Gli allevamenti intensivi (tipo B) vengono definiti secondo quanto specificato al comma 9, art 44 della LR 11/2004, ovvero "Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola." Per la definizione del nesso funzionale vale quanto disposto con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3 "definizione di strutture agricolo produttive" e punto 5 "modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e della dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".
- 2.10 La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico-intensivi non è consentita, nel rispetto del provvedimento della Giunta Regionale (aggiornato con DGR n.329 del 16 febbraio 2010) di cui all'art. 50, comma 1, let. d) della LR 11/2004 se non negli ambiti agricoli posti ad est dell'autostrada A31; a nord della linea ferroviaria e ad est del prolungamento di via D. Michelazzo; a sud di via San Pietro, analogamente a quanto previsto per le strutture agro-industriali così come indicato al comma 7 dell'art. 44 della LR 11/2004 e smi.
- 2.11 A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, deve essere allegato, oltre a quanto richiesto dalla LR 11/2004 e relativi atti di indirizzo:
- un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m e la direzione dei venti dominanti;
 - una completa documentazione fotografica del sito.
- I progetti edilizi dovranno prevedere:
- forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, altezza limitata ad un piano fuori terra, utilizzo di coperture tradizionali preferibilmente con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti o per comprovate, motivate e particolari esigenze, anche coperture in lamiera ondulata colorata;
 - percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.
 - adeguato progetto delle sistemazioni esterne che evidenzino chiaramente la consistenza e l'ubicazione della quinta arboreo-arbustiva prevista a mascheramento dell'allevamento e le eventuali altre misure da adottarsi per il contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico.

Valgono le disposizioni del Piano di tutela delle acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006, recepite dalla Regione del Veneto con DGR n. 2495/2006; DGR n. 2439/2007; DGR n. 2217/2008 e smi

3 PARAMETRI STEREOMETRICI

3.1 Volume: nel calcolo del volume consentito non vengono computate le parti interrato di locali con destinazioni d'uso accessorie; sono ammesse le autorimesse e locali interrati anche fuori dal sedime del fabbricato nel limite del 50% in più rispetto alla superficie coperta del medesimo e purchè l'estradosso del solaio risulti totalmente interrato rispetto alla quota campagna e lo stesso sia ricoperto di strato vegetale. Rispetto alla quota del piano campagna, la quota del perimetro del piano terra di tutta la parte di edificio non potrà risultare superiore a cm 30: non sono ammessi riporti di terreno oltre tale quota lungo tutto il perimetro del fabbricato.

3.2 Edifici residenziali

- altezza massima del fabbricato: l'altezza massima del corpo principale non potrà superare 8.5 ml e quella minima, sempre riferita al corpo principale, essere inferiore a 5,5 ml;
- distanza dai confini (salvo accordo tra confinanti) ml 5
- distanza dai fabbricati ml 10
- distanza da strade:
 - a) comunali (all'interno del centro abitato) ml 5
 - b) comunali (fuori del centro abitato) ml 20
 - c) vicinali (all'interno del centro abitato) ml 5
 - d) vicinali (fuori del centro abitato) ml 10
- distanza tra residenze civili concentrate o sparse e insediamenti zootecnici è reciproca; ciò comporta il rispetto sia della distanza di nuovi insediamenti zootecnici dalle residenze esistenti sia delle nuove residenze da insediamenti zootecnici in attività. Tali distanze sono definite secondo quanto disposto con provvedimento della Giunta Regionale (come modificato con DGR 3178/2004 e DGR 329/2010) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), della LR 11/2004.

3.3 Edifici non residenziali:

per i fabbricati non residenziali, salvo particolari esigenze imposte da norme tecnologiche (silos, essiccatoi, particolari forme di allevamento, ecc. adeguatamente descritte da apposita relazione agronomica), l'altezza massima non supererà quella dell'edificio residenziale o rustico adiacente (in aderenza); nel caso in cui il nuovo fabbricato fosse isolato, la sua altezza non potrà superare i 6,0m con superficie lorda di pavimento limitata al piano terra o al piano interrato.

3.3.1 Strutture agricole produttive, allevamenti di tipo (A)

- distanza dai confini (salvo accordo tra confinanti) ml 5
- distanza dai fabbricati ml 10
- distanza da strade:
 - a) comunali (all'interno del centro abitato) ml 10
 - b) comunali (fuori del centro abitato) ml 20
 - c) vicinali (all'interno del centro abitato) ml 5
 - d) vicinali (fuori del centro abitato) ml 10

3.3.2 Allevamenti di tipo (C)

- distanza dagli edifici residenziali di proprietà ml 10
- distanza dagli edifici residenziali di altre proprietà ml 30
- distanza dai confini di altre proprietà (salvo accordo tra confinanti) ml 15
- distanza da strade:
 - a) comunali (all'interno del centro abitato) ml 10
 - b) comunali (fuori del centro abitato) ml 20
 - c) vicinali (all'interno del centro abitato) ml 5
 - d) vicinali (fuori del centro abitato) ml 10

Qualora le distanze indicate per gli allevamenti non-intensivi (C) dovessero essere superiori a quelle previste per gli allevamenti intensivi, valgono le distanze previste per gli intensivi (B).

3.3.3 Allevamenti zootecnici intensivi (di tipo B) definiti secondo quanto specificato al comma 9, art 44 della LR 11/2004

- distanze: per gli allevamenti zootecnici intensivi valgono le distanze di cui agli Atti di indirizzo ai sensi della LR 11/2004, art. 50 lett d), così come modificati con DGR 3178/2004 e DGR n. 329 del 16 febbraio 2010.

3.4 Le fasce di rispetto minime e massime dalle strutture di allevamento rispetto alla nuova edificazione, individuate a titolo ricognitivo nelle tavole del PI, sono intese come "vincoli dinamici, non cogenti", essendo rimandato alla progettazione urbanistica attuativa e alla progettazione edilizia dei manufatti ricadenti entro tali fasce, la verifica del reale carico zootecnico, delle caratteristiche di stabulazione e gestione delle deiezioni, per una precisa definizione dell'allevamento zootecnico e della relativa fascia di rispetto come precisato al punto 4.7 bis dell'art. 35.

La fascia di rispetto del canile sanitario di Via Molette deve essere pari ad una distanza di almeno m 100 da nuclei abitati. Per tutti gli altri parametri valgono le prescrizioni contenute nel parere igienico sanitario dell'Ulss n. 4 prot. 33571/7.1/IET 473-13 del 16/9/2013 e successiva integrazione/sostituzione prot. 46129/7.1/ET301-15 del 04-11-2015 allegati alle NTO.

Art. 28 - SOTTOZONA E2

1. La sottozona agricola E2 comprende aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva, anche in relazione dell'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

2. Fatte salve le norme specifiche per zone ed elementi particolari individuati dal P.A.T. e dal P.I., nelle zone agricole si applicano le disposizioni secondo quanto stabilito dagli artt. 43-44-45 del Titolo V della LUR 11/04 e dagli Atti di Indirizzo lettera d) di cui alla Del.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008 e nei limiti della disciplina del PI e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario di Mitigazione.

3. Le attività ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast) e le attività ricettive nelle residenze rurali (country house) sono consentite e disciplinate dalla Lr n. 33/2002 e smi.

Art. 35 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

1. Le zone di tutela e le fasce di rispetto hanno lo scopo di proteggere gli elementi naturali e le infrastrutture esistenti o previste dal P.I.: la fascia di rispetto viene meno al venir meno dell'infrastruttura che l'ha richiesta (ad. es. l'interramento di una linea elettrica; la sdemanializzazione di un corso d'acqua; l'eliminazione di una strada).

2. All'interno di tali zone o fasce l'edificazione avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo, avuto riguardo agli insediamenti esistenti.

3. Tali fasce e zone concorrono alla determinazione del rapporto di copertura e sono computabili ai fini della edificabilità delle aree finitime in proporzione alla superficie che vi è compresa come risulta dalle tavole di Piano.

4. All'interno delle fasce di rispetto sono di norma consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra ad eccezione delle serre, la realizzazione di parcheggi a servizio degli insediamenti esistenti o di progetto, di strade di accesso, di parchi naturali od attrezzati.

4.1 Fascia di rispetto stradale (n. 1 nelle tavole di P.I.)

4.1.1 La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti norme o, in attesa, dal Regolamento Edilizio nel rispetto della vigente legislazione, in particolare del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Quando è indicata la fascia di rispetto all'interno di zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, essa assume il significato di scelta progettuale di P.I. da rispettarsi in sede esecutiva.

4.1.2 Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, alla realizzazione di barriere antirumore.

4.1.3 Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. All'interno dei centri abitati e nelle zone edificabili trasformabili con intervento edilizio diretto, compresi gli ambiti di edificazione diffusa, è fatta salva la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti per la realizzazione di un sopralzo in difetto di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio: una estensione dell'ingombro perimetrale è ammessa sul lato opposto rispetto a quello prospiciente la struttura protetta a condizione sia rispettato il Codice della Strada e relativo Regolamento.

4.1.4 Per la realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti si applica la specifica disciplina di legge.

4.1.5 Fascia di rispetto viabilità di progetto: quando è indicata una fascia di rispetto stradale il cui generatore di vincolo (strada o altra infrastruttura) è di progetto, fatta salva la specifica disciplina sugli espropri, l'eventuale nuova edificazione (compresi gli ampliamenti) è subordinata al nulla osta dell'Ente competente alla realizzazione dell'opera. Il progetto definitivo dell'opera comporta la variazione dinamica della corrispondente fascia di rispetto stradale.

4.1.6 All'interno dei centri abitati e nelle zone edificabili trasformabili con intervento edilizio diretto è ammessa la realizzazione di vani completamente interrati con estradosso di solaio di copertura posto a quota inferiore a quella naturale del terreno, a condizione sia garantita la stabilità della strada sotto qualsiasi carico e, in caso di allargamento stradale o di realizzazione di altra opera

pubblica, non sarà dovuto alcun indennizzo per la demolizione delle opere in esso ricadenti: il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle stesse all'interno delle fasce di rispetto stradale è subordinato alla sottoscrizione di atto di sottomissione con il Comune, registrato e trascritto, con il quale il proprietario e aventi causa, in caso di esproprio, rinuncia a qualsiasi indennizzo per le nuove opere autorizzate. Per le caratteristiche delle rampe di accesso si rimanda all'art. 68 del R.E.

4.1.7 All'interno delle fasce di rispetto indicate nelle tavole di Piano è consentita la realizzazione di rampe di accesso a locali interrati e nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 68 del R.E. e alle seguenti condizioni:

- che ogni punto della rampa sia posto ad almeno 10,0m dal confine stradale;
- siano realizzate con muri di contenimento di spiccato non superiore a 1,0m e la differenza di quota può essere completata unicamente mediante la realizzazione di scarpate naturali o l'esecuzione di terre armate.

E' consentita, inoltre, la realizzazione di reti antigrandine, con relativi sostegni, solo a protezione di automezzi in esposizione; ad abbellimento di tali aree di esposizione è ammessa la collocazione di pompeiane, pensiline o strutture di arredo come definite dall'articolo 57 – Volume ed altezza del fabbricato, del Regolamento Edilizio Comunale.

4.1.8 In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti la fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4.1.9 Si richiama la disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento vigenti.

4.2 Area a servizio della ferrovia e fascia di rispetto ferroviario (n.2 nelle tavole di P.I.)

4.2.1 Nelle tavole di Piano e' riportata l'area ferroviaria, la fascia di rispetto dall'attuale ferrovia e un'ulteriore porzione di salvaguardia in funzione di un possibile ampliamento dello scalo merci: alle aree di sedime e relative fasce di rispetto di ferrovie esistenti o in progetto si applicano le norme di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4.2.2 Sono fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e l'eventuale edificazione all'interno di tali fasce e' ammessa previo rilascio di nulla-osta da parte delle Autorita' preposte.

4.3 Fascia di tutela dei corsi d'acqua e di rispetto idraulico

Nelle tavole di piano sono riportate le seguenti fasce a cui corrisponde la specifica disciplina :

- a) fascia di tutela dei corsi d'acqua previste dall'art. 41, comma 1, lettera g), della L.R. 11/2004 per i corsi d'acqua come individuate dal PAT (100 m sul Torrente Leogra, Torrente Timonchio e torrente Rostone Ovest);
- b) fascia di tutela dai corsi d'acqua, (n. 3 nelle tavole di P.I.);
- c) sebbene non riportata nelle tavole di piano nella "fascia di rispetto idraulico" ai sensi dei R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i. si applica la specifica disciplina del successivo punto 4.3c.

4.3a fascia di rispetto dei corsi d'acqua (art. 41, comma 1, lett. g. L.r. 11/2004)

4.3a.1 Nella zona agricola, all'interno delle fascia di tutela di cui al presente articolo, non sono ammessi nuovi edifici isolati ma sono ammessi esclusivamente:

- d) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001;
- e) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
- f) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- g) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienicosanitaria vigente e/o per esigenze funzionali;
- h) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;

4.3a. 2 Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d) ed e) potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto e, nel caso in cui comportino l'avanzamento, previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico.

4.3a.3 Nelle altre zone, all'interno delle fascia di tutela di cui al presente articolo, sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di zona, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- nelle trasformazioni assoggettate a PUA la dotazione di aree a verde deve essere localizzata prevalentemente verso il corso d'acqua;
- nelle aree assoggettate a intervento edilizio diretto, la superficie compresa tra il fabbricato e il corso d'acqua dovrà essere sistemata a verde (fatti salvi gli accessi) da attrezzarsi preferibilmente con alberature autoctone secondo le linee guida enunciate dal Prontuario.

4.3b fascia di tutela dai corsi d'acqua. (n. 3 nelle tavole di P.I.):

Nelle altre fasce di tutela individuate nella tavola del PI (diverse da quelle del precedente punto 4.3a) per le nuove costruzioni e/o ampliamenti è prescritta una distanza non inferiore a 50,0 ml per le costruzioni ricadenti in zona agricola e non inferiore a ml. 10,00 per i fabbricati ricadenti nelle altre Z.T.O..

Sono fatte salve eventuali deroghe concesse dalle Autorità preposte (Consorzio di Bonifica e Genio Civile per la fascia di 10 m e dal Comune per interventi ricadenti nella fascia successiva 10-50), purchè finalizzati al riordino o al risanamento di insediamenti esistenti; sui fabbricati esistenti, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia nonchè per i fabbricati residenziali ricadenti in zona agricola ampliamento fino ad 800 mc purchè non sopravanzanti rispetto al corso d'acqua e previo nulla osta da parte delle Autorità preposte. Per gli altri fabbricati ricadenti in altre zone valgono le norme specifiche di zona; eventuali ampliamenti non devono sopravanzare rispetto al corso d'acqua e previo nulla osta da parte delle Autorità preposte.

All'interno di tali fasce e' consentita la realizzazione di piste ciclabili e la manutenzione o il potenziamento della viabilità esistente.

4.3.c fascia di rispetto idraulico ai sensi dei R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i)

4.3c.1 Si dovranno garantire le fasce di inedificabilità per il rispetto fluviale ai sensi dei R.D. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.

Per le fasce di rispetto idraulico dei 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede esterno dell'argine qualsiasi intervento che debba attuarsi dovrà essere autorizzato in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (Direzione Distretto Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione/Genio Civile di Vicenza o Consorzio).

4.4 Fascia di rispetto cimiteriale (n. 4 tavola di P.I.):

4.4.1 All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nei limiti precisati dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/02 e purchè non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

4.5 Fascia di rispetto dagli elettrodotti (n. 5 tavola di P.I.):

4.5.1 Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

4.5.2 La fascia di rispetto potrà variare in relazione alle modifiche che saranno eventualmente apportate alla linea elettrica.

4.6 Fascia di rispetto dalle opere di presa dall'acquedotto (n. 6 tavola di P.I.)

4.6.1 All'interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabile alla salvaguardia della risorsa stessa.

4.6.2 Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

4.6.3 Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l'uso agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati")

4.7 Fascia di rispetto dagli impianti produttivi (n. 8 tavola di P.I)

4.7.1 Coincide con la porzione della superficie fondiaria, computabile ai fini edificatori dei lotti adiacenti, sulla quale non è consentita alcuna edificazione, anche se precaria. Per gli eventuali fabbricati legittimamente esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b), c), d) dell'art. 31 L.S. 457/78 oltre ad interventi di demolizione e ricostruzione: per le altre costruzioni è prescritta la demolizione senza ricostruzione.

4.7.2 Lungo il confine di separazione tra la zona produttiva e quella residenziale va prevista una fascia verde di profondità non inferiore a 2,50 ml, piantumata con aiuole ed essenze arboree ad alto fusto idonee a costituire efficace barriera visiva nei confronti della attività produttiva, secondo le linee guida indicate nel Prontuario di Mitigazione.

4.7.3 La parte rimanente della superficie sarà conservata a verde privato o potrà essere destinata a parcheggio, purché piantumato con almeno un'essenza arborea ad alto fusto ogni 4 posti auto. Potranno essere previsti altri tipi di barriera (ad esempio terrapieno) in relazione alle caratteristiche delle emissioni delle attività produttive.

4.7.4 È fatto divieto di utilizzare l'area, anche parzialmente, per effettuare lavorazioni all'aperto o come deposito di materiali.

4.7 bis Fascia di rispetto degli allevamenti

- a) Nelle tavole del PI sono individuate, a titolo ricognitivo, le fasce di rispetto minime e massime da osservarsi nella nuova edificazione dalle strutture di allevamento; il rispetto è reciproco.
- b) Tali fasce sono intese come "vincoli dinamici, non cogenti", essendo rimandato alla progettazione edilizia dei manufatti ricadenti entro tali fasce, la verifica del reale carico zootecnico, delle caratteristiche di stabulazione e gestione delle deiezioni, per una precisa definizione dell'allevamento zootecnico e della relativa fascia di rispetto.
- c) Per la realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi si richiama il rispetto del provvedimento della Giunta Regionale (DGR n. 3178/2004, DGR n. 3650/2008 e aggiornato con DGR n. 329 del 16 febbraio 2010) di cui all'art. 50, comma 1, let. d) della LR 11/2004.

4.8 Ambiti di tutela paesaggistica:

4.8.1 Comprendono le aree agricole, inclusi i coni visuali, di particolare valore ambientale, delle quali va tutelato l'aspetto paesaggistico; ogni intervento di modifica dello stato di fatto dovrà corrispondere a quanto indicato nel Prontuario di Mitigazione. In particolare:

a) *Boschetti e gruppi arborei di pregio*: nelle tavole di Piano sono individuati i boschetti ed i gruppi arborei di pregio (carpini, ontani, salici, pioppi,...) meritevoli della massima tutela. È fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare gli esemplari esistenti salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo autorità delle competenti autorità.

b) *Aree a prato stabile*: non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi e rete a raso (priva di zoccolatura) salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici e comunque solo in caso di protezione per la pubblica e personale incolumità.

Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed alla valorizzazione di tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario. In particolare, anche se non espressamente individuati nelle tavole di Piano, vanno tutelati:

- capitelli, icone e vecchi affreschi murari;
- pozzi, fontane ed abbeveratoi in pietra;
- muri di contenimento o di recinzione in pietra e/o laterizio;
- alberate, boschetti, piantate e siepi capestri
- percorsi rurali e corsi d'acqua;

Le alberature eventualmente abbattute dovranno essere sostituite utilizzando essenze arboree locali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari abbattuti o vetusti. E' fatto divieto di alterare i corsi d'acqua; è altresì vietata la costruzione di rivestimento artificiale dell'alveo dei corsi stessi. In via generale va mantenuta, potenziata e, ove possibile, ripristinata la "naturalità dei luoghi"; a tale scopo va mantenuta la piantumazione su entrambi i lati dei corsi d'acqua e, qualora ciò non sia possibile, va sempre mantenuta su almeno un lato (se il canale ha direzione est-ovest va collocata a sud dello stesso). Nei corsi d'acqua ove la piantumazione è stata estirpata essa va ricostruita con essenze locali.

Non sono consentiti interventi di bonifica, miglioria fondiaria, movimenti terra e scavi ad esclusione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua esistenti, il danneggiamento della flora spontanea ed interventi che possono provocare forme di inquinamento.

c) *Percorsi pedonali e ciclabili*: nelle tavole di Piano sono indicati i principali percorsi pedonali e ciclabili ricavati prevalentemente lungo gli argini o le stradine che consentono la fruizione degli insiemi ambientali. Per tali percorsi e per quelli di nuova realizzazione valgono le seguenti prescrizioni:

- accesso riservato ai soli perdoni o ciclisti: ove già ammesso può essere consentito l'accesso ai mezzi motorizzati dei soli frontisti e dei mezzi agricoli;
- larghezza max della careggiata: m 2,50;
- pavimentazione: fondo naturale battuto.

Lungo tali tracciati potranno essere realizzate apposite aree per la sosta dotate di panchine nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Prontuario di Mitigazione.

d) *Viabilità*: è vietata la realizzazione di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione e di adeguamento con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche. Lungo tali tracciati vanno tutelati i fori visuali esistenti e tutte le arti di campagna aperta: è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari salvo quanto previsto dal Piano Comunale per l'installazione delle insegne.

e) *Argini e difese di sponda*: sono consentiti, previo nulla osta delle competenti autorità, gli interventi di manutenzione e consolidamento delle strutture esistenti nonché l'estirpazione delle essenze arboree infestanti esistenti lungo gli argini. In corrispondenza delle difese di sponda esistenti o di nuova realizzazione (scogliere) dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree ed arbustive compatibili con la flora locale al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.

f) *Coni visuali*: i principali coni visuali individuati nelle tavole di PI, segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato. In particolare:

- cono 1 (verso nord): il contesto è costituito dal profilo del Summano che viene percepito attraverso un brano di campagna che ha conservato l'organizzazione originaria;
- cono 2, 3 (sia a nord che a sud): via S. Pietro rappresenta un itinerario dal quale la percezione della campagna assume elevato valore paesaggistico data l'integrità del territorio, la presenza di architetture di pregio e dei corsi d'acqua "matrice" (Rio dei Molini e Rio delle Pietre);
- cono 4 (sotto ponte Timonchio): viene evidenziato il territorio aperto delimitato dall'argine del Timonchio;

- cono 5 (verso Giavenale): viene valorizzata la particolare vista in prosecuzione del tracciato di via Pascoli, caratterizzata da una campagna non compromessa nel suo assetto culturale originario.
- cono 6 (Villa Fioretti, Lerolin): viene valorizzata la vista del contesto da via Santa Maria e in particolare l'asse costituito dalla viabilità e dalle alberature: le trasformazioni previste dalla disciplina di piano suscettibili di interferenze con il cono visuale, dovranno essere attentamente verificate, ai sensi dell'ultimo comma del presente punto, mediante la produzione di opportune simulazioni e rendering.
- cono 7 (a sud di via Vittorio Veneto, C2.1 n. 5): viene valorizzata la particolare vista verso l'edificio oggetto di tutela noche del percorso verso via Vittorio Veneto e l'accesso al cimitero.
- cono 8 (via Capitello di Sopraverso nord): il contesto è costituito dal profilo del Summano e dei rilievi pedemontani che viene percepito attraverso un brano di campagna a sud della zona industriale di Schio.

Sui cono visuali sopra descritti, è vietata l'interposizione di ostacoli tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione: a tal fine sono vietate nuove edificazioni a distanza superiore a 100m da edifici esistenti e l'apposizione di cartellonistica pubblicitaria.

Fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata, mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, che verifichi il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.

[...]

Giudizio di coerenza

Il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente situato nell'ambito agricolo a nord della linea ferroviaria Vicenza-Schio e prevede la realizzazione di una nuova struttura ad uso allevamento e di opere annesse.

La ditta ha già attivato la procedura intesa ad ottenere i titoli necessari e risulta già in possesso di:

- Parere di competenza relativo al rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE, emesso in data 03/11/2020 dal Comune di Marano Vicentino,
- Parere favorevole emesso dalla società Terna S.P.A. in data 13/10/2020 ed attestante la compatibilità del progetto con l'elettrodotto esistente nei pressi dell'allevamento.

L'area di intervento è interessata dal passaggio di un elettrodotto con la relativa fascia di rispetto. Trattandosi dell'ampliamento di un centro zootecnico, il progetto non prevede la costruzione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno. La ditta risulta già in possesso del parere favorevole emesso dalla società Terna S.P.A. in data 13/10/2020, riportato nel precedente capitolo 2.3.1

In merito alla presenza della fascia di rispetto della viabilità esistente, si precisa che all'interno della stessa saranno realizzate tipologie di intervento consentite (piantumazioni e nuova viabilità). Gli interventi di nuova edificazione (fabbricato ad uso allevamento ed opere annesse) si collocheranno all'esterno di tale ambito.

Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano.

2.3.3 Piano di Assetto del Territorio- PAT del comune di Zanè


Piano di Assetto del Territorio- BUR n. 41 del 29/05/2012

















Il P.A.T. del comune di Zanè è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 808 del 07 maggio 2012. È pubblicato sul B.U.R. n. 41 del 29/05/2012

2.3.3.1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Dall'Analisi della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT di Zanè si osserva che l'ambito di intervento ricade in area soggetta a **vincolo sismico** (NTA Art. 8.3) è interessato dalla presenza di **un elettrodotto** e della relativa **fascia di rispetto** (NTA Art.9.7), nonché dalla **fascia di rispetto relativa alla viabilità** (NTA Art. 9.5).

Estratto Tavola dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale- PAT di Zanè












	Vincolo paesaggistico - Corsi d'acqua D.Lgs. 42/2004	art. 8.2		Cimiteri/Fasce di rispetto	art. 9.9
	Vincolo monumentale	art. 8.1		Cimiteri/Fasce di rispetto	art. 9.9
	Vincolo sismico	art. 8.3		Allevamenti zootecnici intensivi	art. 9.11
Pianificazione di livello superiore		art. 9.10		Allevamenti zootecnici significativi	art. 9.11
	Centro Storico	art. 9.10		Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo/Fasce di rispetto	art. 9.4
Altri elementi		art. 9.3		Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico/Fasce di rispetto	art. 9.8
	Discariche/Fasce di rispetto	art. 9.3		Elettrodotti/Fasce di rispetto	art. 9.7
	Cave/Fasce di rispetto	art. 9.2		Viabilità/Fasce di rispetto	art. 9.5
	Cimiteri/Fasce di rispetto	art. 9.9		Ferrovia/Fasce di rispetto	art. 9.6

2.3.3.2 CARTA DELLE INVARIANTI

Dall'analisi della Carta delle Invarianti del PAT di Zanè si osserva che l'area di progetto non ricade all'interno di alcun ambito. Nel contesto limitrofo sono presenti alcune formazioni arboree lineari, che però si collocano esternamente rispetto all'ambito del centro zootecnico e non sono dunque interessate dalle opere

Estratto Carta delle Invarianti- PAT di Zanè




	Confini Comunali	art. 4
Invarianti di natura paesaggistica		
	Strade Rurali	art. 12.1
	Formazioni Arboree lineari	art. 12.1
	Grandi Alberi	art. 12.1
Invarianti di natura ambientale		
	Varco Agricolo non compromesso	art. 12.2
Invarianti di natura storico-monumentale		
	Ambiti del centro storico	art. 9.10
	Manufatti minori di interesse ambientale-testimoniale	art. 13.2
	Edifici e complessi di valore monumentale-testimoniale	art. 13.1




2.3.3.3 CARTA DELLE FRAGILITÀ

Dall'analisi della Carta delle fragilità del PAT di Zanè si osserva che l'ambito di intervento ricade in **area geologicamente idonea ai fini edificatori** (NTA Art. 10.1).


Estratto tavola delle Fragilità- PAT di Zanè



Penalità ai fini edificatori

	Area idonea	art. 10.1
	Area idonea a condizione con indicazione della condizione	art. 10.1
	Area non idonea	art. 10.1


Aree soggette a dissesto idrogeologico

	Area esondabile o a ristagno idrico R1 - Rischio idraulico moderato P.T.C.P. 2010 - Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta	art. 11.1
---	---	-----------


2.3.3.4 CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ

Dall'analisi della Carta delle Trasformabilità del PAT di Zanè si osserva che l'area di progetto non interessa alcun tematismo.















Estratto Tavola delle Trasformabilità- PAT Zanè



Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei - A.T.O.

	ATO 1 - Ambito insediativo del Capoluogo	art. 14.4
	ATO 2 - Ambito insediativo delle "Campagne"	
	ATO 3 - Polo produttivo "Garziera"	
	ATO 4 - Polo produttivo "Preazzi"	
	ATO 5 - Ambito rurale nord	
	ATO 6 - Ambito rurale "Campagne"	
	ATO 7 - Ambito rurale "Ca" Bianca"	

Azioni strategiche

	Aree di urbanizzazione consolidata	art. 15
	Edificazione diffusa	art. 23
	Opere incongrue	art. 24
	Limiti fisici della nuova edificazione	art. 16
	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza esistenti	art. 14.2
	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza di progetto	art. 14.2
	Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	art. 18
	Area di riqualificazione e riconversione	art. 19
	Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza	art. 27
	Specifiche destinazioni d'uso - Generale (a prevalente destinazione residenziale)	art. 17
	Specifiche destinazioni d'uso - Direzionali	art. 17
	Specifiche destinazioni d'uso - Commerciali	art. 17
	Specifiche destinazioni d'uso - Produttivo	art. 17
	Specifiche destinazioni d'uso - Aree a servizi	art. 17

Estratto Norme Tecniche PAT di Zanè

Art. 8.3 - Vincolo sismico

Riferimento	Legislativo	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 " Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica " Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2008 " Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone " D.G.R.V. n. 67 del 03 dicembre 2003 D.M. 14 gennaio 2008
	Elaborato grafico	tav. n. 1 - "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

DIRETTIVE

Il perimetro dell'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3 per effetto dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003, dell'OPCM n. 3519 del 28.04.2006 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 03 dicembre 2003. La zonizzazione delle fasce di pericolosità sismica citate nelle "direttive" sono determinate dalle citate OPCM a cui va fatto specifico riferimento.

La disciplina per le costruzioni in zona sismica è contenuta nel D.M. 14 gennaio 2008; ai fini del calcolo strutturale va presa a riferimento la zonizzazione delle fasce di pericolosità sismica di cui al D.M. citato.

PRESCRIZIONI

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia.

Art. 9.5 - Viabilità - fasce di rispetto

Riferimento	Legislativo	D.Lgs n. 285/92 "Nuovo codice della strada" D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.
	Elaborato grafico	tav. n. 1 - "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

Il PAT individua le fasce di rispetto stradale secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 285/92 "**Nuovo codice della strada**", il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "**Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada**" così come modificato dal D.P.R. 147/93 e dalla L. n. 83 del 30 marzo '99.

Queste fasce sono destinate:

- alla realizzazione di nuovi tratti stradali e/o all'adeguamento di quelli esistenti;
- all'esecuzione di migliorie dell'infrastruttura ed in particolare di opere accessorie quali marciapiedi e piste ciclabili;
- alla realizzazione di interventi di ambientazione e mitigazione paesaggistica ed ecologica;
- ad interventi di compensazione e tutela rispetto all'inquinamento atmosferico ed acustico.

Eventuali variazioni al tracciato delle infrastrutture imposte dalla pianificazione di rango superiore non determinano variante al P.A.T.

DIRETTIVE

Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Il P.I., ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11/2004, potrà prevedere compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 31 delle presenti norme, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell'area oggetto di vincolo all'ente pubblico che attua l'esproprio.

PRESCRIZIONI

Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture delle strade valgono le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs n. 285/92 **"Nuovo codice della strada"**, il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 **"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"** così come modificato dal D.P.R. 147/93 e dalla L. n. 83 del 30 marzo '99.

In tali fasce sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti.

Il P.I. all'interno delle zone di rispetto stradale definirà:

- gli interventi ammissibili;
- i casi e le modalità nei quali sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti;
- la realizzazione dei locali seminterrati e/o interrati e la loro distanza minima;
- la realizzazione di nuove costruzioni, attrezzature, impianti, nonché di opere e manufatti di interesse generale.

Sono fatte salve le deroghe concesse dalle Autorità competenti alla tutela delle fasce di rispetto stradale.

Il P.I., al fine di favorire l'abbattimento dell'inquinamento acustico e per ridurre l'eccessiva prossimità delle fonti di inquinamento chimico, lungo i tratti delle infrastrutture stradali, individua una specifica fascia, destinata ad accogliere i necessari interventi di ambientazione degli stessi.

Le fasce di cui al precedente comma dovranno far parte integrante e sostanziale del progetto di nuova infrastruttura ed essere acquisite contestualmente alla stessa, affinché in queste possano essere realizzate le opere di mitigazione degli impatti ambientali legati all'inquinamento acustico ed al paesaggio.

Art. 9.7 - Elettrodotti - fasce di rispetto

Riferimento	Legislativo	L.R. n. 27/93 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" e s.m.i. L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"
	Elaborato grafico	tav. n. 1 - "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

Trattasi di fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

DIRETTIVE

La previsione di destinazioni urbanistiche a prolungata permanenza umana in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti (con riferimento alle fasce di attenzione indicate nella apposita tavola dei vincoli) deve essere subordinata alla preventiva valutazione dell'esposizione umana ai campi magnetici, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche, prescrivendo, in caso di superamento dei valori-obiettivo fissati dalla normativa vigente, idonee misure di mitigazione.

Le trasformazioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di siti destinati a permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti devono essere subordinate ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche, prescrivendo, in caso di superamento dei valori-obiettivo fissati dalla normativa vigente, idonee misure di mitigazione.

PRESCRIZIONI

La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti, è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore. Le distanze indicate nella tav. n. 1 - "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" potranno essere variate in conformità alla situazione di fatto esistente.

Art. 10 – Penalità ai fini edificatori - aree a bassa trasformabilità

Art. 10.1 – Terreni idonei, idonei a condizione e non idonei

Riferimento	Legislativo	L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" L. 64/1974 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" D.M. LL. PP. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" Circolare regionale n. 9 del 5 aprile 2000 "Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private." D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche sulle costruzioni"
	Elaborato grafico	tav. n. 3 - "Carta della fragilità"

Il P.A.T. individua nella tav. n. 3 "Carta delle Fragilità", e riporta nella Relazione Geologica siti ed elementi per i quali il motivo di interesse è prevalentemente di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica.

DIRETTIVE

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio ed alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, è stata redatta la "Carta delle Fragilità" che costituisce una sintesi delle limitazioni naturali all'uso del territorio relativamente, in particolare, a:

- natura litologica e caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;
- rischio di dissesti idrogeologici ed idraulici;
- vulnerabilità degli acquiferi.

Tali componenti dell'ambiente rendono, in talune aree, bassa o poco probabile, la trasformabilità del territorio.

Nell'ambito del P.A.T., con particolare riferimento alla compatibilità geologica ai fini edificatori ed agli aspetti connessi con il rischio geologico-idraulico, i terreni sono stati classificati secondo tre classi, così suddivise:

- Classe di compatibilità I – Terreno idoneo
- Classe di compatibilità II – Terreno idoneo a condizione
- Classe di compatibilità III – Terreno non idoneo

Sulla base della classificazione proposta, sono individuate tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono:

- a) **TERRENO IDONEO:** in queste aree non ci sono preclusioni di carattere geologico all'edificabilità e gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggetti alle ordinarie procedure e disposizioni di legge, nel rispetto dei piani e dei programmi di settore, con riguardo agli effetti della impermeabilizzazione dei suoli. In particolare in riferimento alla normativa nazionale vigente ed al fine di prevenire danni o pregiudizi al patrimonio edilizio esistente o alla stabilità e qualità ambientale, tutti gli interventi edili e infrastrutturali e quelli che comportano comunque movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera, sono assoggettati a verifica di compatibilità del sito rilevabile dai contenuti della Relazione Geologica di progetto. La relazione, parte integrante della documentazione progettuale, deve essere corredata da cartografia geologico-tecnica a scala idonea per rilevare e rappresentare le attitudini delle unità del terreno interessate con particolare riferimento alle caratteristiche litologico-tecniche, ai processi geomorfologici in atto, alle condizioni sismiche locali ed alle condizioni di rischio idrogeologico. La valutazione deve considerare un intorno di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento in progetto.
- b) **TERRENO IDONEO A CONDIZIONE:** l'edificabilità è possibile, ma richiede un approfondimento delle indagini geologiche/idrogeologiche normativamente previste e verifiche ed interventi preventivi finalizzata alla compatibilità degli interventi. Il P.A.T. individua tali aree e le classifica in:
 - aree a penalità per la presenza di attività estrattiva anche pregressa: si tratta di aree oggetto di attività di cava o di altre attività di escavazione, anche ripristinate. Gli interventi in queste aree dovranno verificare le condizioni di stabilità locale, le caratteristiche geotecniche e qualitative degli

eventuali materiali di riempimento e le interazioni con le acque sotterranee;

- aree a penalt  in quanto soggette a periodico ristagno idrico a deflusso difficoltoso: si tratta di aree aventi un deflusso idrico difficoltoso, secondo anche quanto riportato dal PTCP e classificate in classe R1 (rischio moderato).

I terreni classificati idonei a condizione sono suddivisi in 6 distinte tipologie e le condizioni vincolanti di dette tipologie sono evidenziate nella relazione geologica del P.A.T. e sono territorialmente identificati nella tav. n. 3 - "Carta della fragilit ".

- c) TERRENO NON IDONEO: in queste aree non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento. Non si esclude la possibilit  di interventi particolari di superiore interesse pubblico come ad esempio la realizzazione di servizi (acquedotti, elettrodotti, fognature, strade, etc.) ovvero di riqualificazione urbana dei tessuti insediati; in entrambi i casi saranno rigorosamente necessari degli studi preliminari includenti una relazione geologico-geotecnica che ne accerti la fattibilit  e le modalit  d'intervento.

PRESCRIZIONI

Nelle aree ove non vi   alcun limite all'edificazione e non esposte al rischio geologico-idraulico, "classe I - terreno idoneo", gli interventi sul territorio sono in ogni caso soggetti alle citate disposizioni normative vigenti (D.M. 11.03.1988, D.M. 14.09.2005, D.M. 14/01/2008).

Nelle aree ove esistono limiti all'edificazione per territori mediamente esposti a pericolosit  geologico-idraulico, "classe II - terreni idonei sotto condizione", le modificazioni apportate artificialmente alla configurazione ed allo stato dei luoghi, volte all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di rischio geologico-idraulico o di penalizzazione all'edificazione, dovranno essere accertate e dimostrate mediante specifiche indagini geognostiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologiche-ambientali in conformit  alle condizioni di criticit  rilevate nella relazione geologica allegata al presente strumento urbanistico ed alla carta delle fragilit  del PTCP. Inoltre, sono da considerare elementi di rischio geologico-idraulico e fattori penalizzanti l'edificabilit  la vicinanza ai corsi d'acqua e ai loro presidi, la presenza di condizioni di ristagno idrico o di deflusso difficoltoso, la vicinanza al ciglio delle scarpate di escavazione o di discarica, la proximit  agli sbocchi delle incisioni vallive o comunque predisposti ai fenomeni di dissesto. Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario e operazioni di scavo per finalit  agricole, che non vadano a minare la continuit  del normale deflusso delle acque superficiali. Sono altres  ammesse tutte le opere pertinenziali che, a fronte di dimostrate motivazioni tecniche, non vadano ad influenzare il naturale deflusso delle acque superficiali.

Il P.I., per gli ambiti di "classe III - Terreni non idonei", potr  prevedere delle variazioni di tali aree e della relativa entit , anche territoriale, unicamente solo in base ai risultati di indagini di maggior dettaglio

Giudizio di coerenza

Le nuove opere sono progettate in conformit  alla normativa sismica di riferimento.

Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotto, l'intervento riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente e non prevede la costruzione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno. La ditta risulta gi  in possesso del parere favorevole emesso dalla societ  Terna S.P.A. in data 13/10/2020, riportato nel precedente capitolo 4.3.1

Nell'ambito della fascia di rispetto stradale tutte le opere previste saranno realizzate nel rispetto delle distanze definite nella normativa di riferimento di tale ambito.

Ricadendo in area idonea, non sono presenti preclusioni di carattere geologico per l'edificabilit . Il progetto sar  corredato da Relazione Geologica contenente tutte le informazioni necessarie a verificare la compatibilit  del sito per le opere previste. Gli interventi saranno progettati in conformit  con le disposizioni normative vigenti D.M. 11.03.1988, D.M. 14.09.2005, D.M. 14/01/2008

Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano.


2.3.4 Piano degli Interventi (P.I.) del comune di Zanè

Piano degli Interventi- PI di Zanè

Il Piano degli Interventi del Comune di Zanè è stato approvato con Consiglio Comunale n.2 in data 23-03-2016

Dall'analisi della Tavola della zonizzazione del PI di Zanè si osserva che la porzione dell'ambito ricadente nel territorio comunale di Zanè è classificata come **Zona Agricola E2** (NTO Art. 34). Sono inoltre individuate la **fascia di rispetto relativa all'elettrodotto** (NTO Art. 55.13) che attraversa l'ambito, la **fascia di rispetto stradale** (NTO Art. 55.6) e la **distanza da ZTO dell'allevamento esistente** (NTO Art. 55.11).

Zonizzazione- Intero Territorio Comunale Zanè



Ambienti Territoriali Omogenei	Discariche	Art. 55.15	Zona Agricola	Cimiteriale	Art. 55.10		
Zone Residenziali	Cave	Art. 55.15	Zona agricola E2	Art. 34	Stradale	Art. 55.6	
Zone A1	Cimiteri	Art. 24.2	Art. 55.10	Zona agricola E4	Art. 37	Ferroviario	Art. 55.7
Zone A2	Allevamenti Intensivi	Art. 24.3	Art. 55.11	Aree Urbanizzazione Diffusa	Art. 36	Elettrodotti	Art. 55.13
Zone A3	Impianti di comunicazione	Art. 24.4	Art. 55.12	Interventi di edificazione puntuale	Art. 36	Pozzi di prelievo idrico	Art. 55.14
Zone B	Vincolo monumentale D.Lgs.42/2004	Art. 28	Art. 55.4	Zona per servizi ed attrezzature pubbliche	Art. 36	Impianti di comunicazione	Art. 55.12
Zone C1	Ville Venete	Art. 29.4	Art. 55.23	Aree per Attrezzature di Interesse Comune	NTO	Distanze allevamenti da abitazioni	Art. 55.11
Zone C2	Annessi rustici non più funzionali	Art. 29.8	Art. 55.24	Aree Attrezzate a Parco Gioco e Sport	Art. 43	Distanze allevamenti da ZTO	Art. 55.11
Piani edilizi confermati	Edificio Vincolato con gradi di protezione	Art. 29.8	Art. 35	Aree per Istruzione	Art. 43	Distanze allevamenti da abitazioni sparse	Art. 55.11
Piani PEEP	Strutture Agricole Produttive	Art. 58	Art. 55.11	Aree per Parcheggi	Art. 43	Vincolo Paesaggistico corsi d'acqua	Art. 55.2
Piani Particolareggiati	Miglioramento e Riqualificazione	Art. 9	Art. 59	Aree a Verde Privato inedificabile o riclassificate inedificabili	Art. 45	Ambiti di Tutela Riqualificazione	NTO
Zone Produttive	Miglioramento della qualità urbana e territoriale	Art. 9	Art. 58	NTO	Art. 47	Tutela	Art. 28 nta PAT
Zone D1	Riqualificazione e riconversione	Art. 31	Art. 59	Viabilità	Art. 47	Tutela, Riqualificazione, Valorizzazione	Art. 19 nta PAT
Zone D2A	Obbligo di mascheramento con alberature autoctone di alto fusto	Art. 31	Art. 29.8	Viabilità esistente	Art. 47	Contesti Complessi Monumentali	Art. 56
Zone D3B	Piani Attuativi	Art. 32	Art. 61	Viabilità di progetto	Art. 47	Coni Visuali	Art. 55.20
Attività produttive fuori zona	Piano di Lottizzazione	Art. 32	Art. 55.20	Piste ciclabili	Art. 55.6	Opera incongrua	Art. 52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE FUORI ZONA	Piani Attuativi Confermati	Art. 33		Allineamenti stradali			
BLOCCARE	Fascia di Rispetto						
CONFERMATA	Rispetti Coni di vista						
TRASFERIRE							

Estratto NTO PI di Zanè

Art. 34 Z.T.O. "E" – EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

1. Il territorio agricolo viene disciplinato ai sensi degli art. 43, 44 e 45 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole – produttive così come definite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
3. In particolare, sono ammessi, fatto salvo quanto già previsto da precedenti previsioni, i seguenti interventi che non possono essere cumulati, neppure con presenza di frazionamenti successivi alla data di adozione del P.A.T.:
 - per gli edifici residenziali esistenti, è ammesso l'ampliamento fino ad un massimo di 800 m³ compreso l'esistente con le modalità stabilite dalla circolare regionale allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 4146 del 30 dicembre 2008, ampliabili di ulteriori 200 m³ per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 m³;
 - gli interventi di ricomposizione, accorpamento delle superfetazioni esistenti e non condonate all'interno dell'area di pertinenza dell'edificio residenziale esistente con esclusione del cambio di destinazione d'uso; la ricomposizione delle superfetazioni e delle costruzioni accessorie esistenti, che risultino non conformi alla tipologia tipica dei luoghi, sarà concessa previa approvazione di un preliminare progetto di ricomposizione urbanistica;
 - è ammessa la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche e delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast -, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma del comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 33/02;
4. Ai sensi dell'art. 22 del P.A.T., sono ammessi gli interventi comportanti il mutamento della destinazione d'uso connessi con l'attività alberghiera e ricettiva in genere nonché attività pubbliche o di interesse pubblico; sul mutamento d'uso si esprimerà il Consiglio Comunale, che riconoscendo la sua ammissibilità alla modifica, provvederà all'approvazione del progetto in variante al P.I.; il cambio di destinazione d'uso prevede il pagamento dei relativi oneri ed il ricavo degli eventuali standard edilizi previste per la specifiche attività; sono comunque sempre a carico del richiedente le opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per la corretta accessibilità viaria.
5. La nuova edificazione deve rispettare il modello insediativo dei fabbricati attigui, disponendosi in cortina, in adiacenza, a corte, etc., articolando i volumi edilizi conformemente al modo tradizionale di disporsi dell'edificio rispetto all'orientamento, all'andamento del terreno ed alla viabilità di accesso. Le nuove unità edilizie devono concorrere a formare l'aggregato evitando se possibile di isolarsi in modo autonomo (ad esempio con un tipo edilizio a blocco e recintato). La nuova edificazione in zona agricola deve limitare al minimo, secondo esigenze strettamente funzionali, i movimenti di terra, non deve porsi in posizione dominante rispetto al paesaggio, non deve limitare con visuali significativi, deve estendere al minimo la propria area di influenza nel paesaggio percepito dalle pubbliche aree di transito. L'edificazione deve avvalersi delle strade di

accesso esistenti, rispettare i sentieri e le canalette irrigue anche se dismesse. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, eventualmente sentita la Commissione Edilizia Comunale, può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti, l'apertura di nuovi passaggi pedonali.

6. Le nuove costruzioni dovranno garantire la fascia di rispetto, istituita ai fini della sicurezza della circolazione e disciplinata dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione"; le disposizioni non si applicano alle opere ed edifici preesistenti dove ammesso l'allineamento con esistente, purché non si verifichi avanzamento del corpo edilizio ampliato verso la strada, e solo nei casi dove non sia possibile mantenere una distanza minima di 5,00 ml.; la realizzazione dell'intervento è comunque subordinata al parere favorevole dell'autorità competente alla tutela della fascia di rispetto e sono fatte salve le eventuali deroghe da questa concesse.
7. Eventuali costruzioni di parti interrato potranno essere ammesse purché poste ad una distanza di 3,00 ml. dalle strade e dagli spazi pubblici in genere;
8. Per le costruzioni ammesse vengono prescritti gli indici più avanti descritti.

[...]

e - Criteri generali per gli interventi in zona agricola, soggetta o non a vincolo ambientale

Ogni nuovo intervento realizzato ed in zona agricola, soggetta o non a vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/04, deve risultare in armonia con le forme tradizionali locali secondo lo schema tipologico ordinario, a cui si debbono indirizzare le progettazioni. Per raggiungere la finalità tipologica, ogni nuovo intervento edilizio deve pertanto osservare le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali più avanti descritte; deroghe a queste sono ammesse esclusivamente in caso di ampliamento di fabbricati esistenti, in quanto assicurino una apprezzabile unità formale del complesso edilizio, il tutto coordinato come da indicazioni dettate dalle N.T.O. del P.A.T. Per edifici funzionalmente connessi con la residenza sono ammesse tutte le tipologie tradizionali, dove la funzione specifica di tutti i locali dovrà sempre essere indicata nei progetti. La progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle preesistenze naturali e culturali del sito interessato, al fine di ottenere l'integrazione e l'inserimento dei nuovi manufatti con l'ambiente e la natura circostante: in particolare, si dovrà porre attenzione alle alberature d'alto fusto esistenti, alle coltivazioni circostanti, alle opere di recinzione dei fondi, ai percorsi delle strade comunali e vicinali, etc. La distribuzione dei volumi e la composizione architettonica dell'edificio dovranno ricondursi ai ritmi geometrici lineari e propri dell'architettura rurale tradizionale di Zanè ancorché in una loro interpretazione attualizzata che tenga conto delle mutate esigenze dell'abitare odierno in campagna e dell'evoluzione della tecnica costruttiva.

[...]

Art. 40 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

1 - Attività di allevamento zootecnico intensivo

La realizzazione e/o l'ampliamento di fabbricati ad uso allevamento zootecnico intensivo sono disciplinati dalla L.R. 11/2004 e, in quanto attività insalubre, dall'art. 216 del T.U.LL.SS.

Per allevamento zootecnico intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola. Si richiama quanto previsto dalle D.G.R.V. n. 3178/04 e 329/2010 - Atto di indirizzo - lettera d - edificabilità zone agricole e s.m.i. nonché da D.G.R.V. n. 856 del 12 maggio 2012. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone agricole
- dai confini di proprietà
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).

Tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti.

2 - Criteri per la gestione di allevamenti e detenzione di animali in allevamenti intensivi

- a) recinti esterni: pur dovendo rispettare le medesime distanze delle stalle, possono essere causa di disturbi\disagi per le residenze di terzi più vicine all'allevamento; la cura e la rimozione degli effluenti dovrà essere costante in modo da mantenere condizioni ottimali di pulizia e comunque per rispettare le prescrizioni relative alla direttiva nitrati e provvedimenti collegati.
- b) animali infestanti: la Ditta dovrà programmare un'efficace lotta contro la proliferazione delle mosche in cui l'uso di insetticidi chimici sia da considerarsi solamente come completamento; altrettanto dovrà essere programmato in relazione di altri animali infestanti (es. ratti - zanzare).

Art. 55 VINCOLI – GENERALITÀ

I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del P.I. e devono essere recepiti.

Le parti del territorio, secondo la grafia adottata dal P.I., sottoposte a particolari vincoli e/o fasce di rispetto sono riconducibili a:

[...]

6 - Viabilità principale/Fasce di rispetto

Ai sensi del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione" nonché D.M. n. 1404 dell'1 aprile '68 sono definite esternamente al confine stradale, fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal P.I., le fasce di rispetto istituite ai fini della sicurezza della circolazione. Dettano norme da rispettare:

- a. nella realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade;
- b. nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza;
- c. nell'impianto di alberi, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 ml., nella realizzazione di siepi vive, a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 ml. sul terreno, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 1,00 ml. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1,00 ml. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre i 30 cm. dal suolo;
- d. nella realizzazione di siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 ml. sul terreno, la cui distanza dal confine stradale non può essere inferiore a 3,00 ml. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1,00 ml. sul terreno costituite come previsto alla lettera precedente, e per quelle di altezza inferiore ad 1,00 ml. sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre i 30 cm. dal suolo.
- e. nell'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, per i quali valgono i vincoli di cui alle lettere d) ed e);
- f. nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione laterale, la cui distanza dal confine stradale può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non inferiore a 3,00 ml.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Gli ampliamenti dei fabbricati possono essere concessi soltanto se non sopravanzano l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto

Nelle fasce di rispetto stradale potranno realizzarsi, oltre alle opere stradali e ciclopedonali, interventi di interesse pubblico relativi all'arredo urbano, alle canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti,

elettrodotti, gasdotti, etc.), alle aree di parcheggio e stazioni di servizio per rifornimento di carburanti. Non sono ammessi scivoli o rampe di accesso a locali interrati.

Infine, la realizzazione delle opere è comunque subordinata al parere favorevole dell'autorità competente alla tutela della fascia di rispetto e sono fatte salve le eventuali deroghe da questa concesse.

11 - Allevamenti zootecnici intensivi/Fasce di rispetto

Per gli allevamenti zootecnici intensivi, vanno applicate le specifiche disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 3178/04 e 329/2010.

L'individuazione degli edifici riportata negli elaborati grafici del P.I., può essere modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S., senza che ciò costituisca variante al P.I. Devono essere rispettate le disposizioni specifiche di cui all'art. 40 allevamenti zootecnici intensivi.

Gli allevamenti presenti all'interno delle Z.T.O. "A", "B", "C", devono essere ricollocati in zone appropriate, questo anche mediante l'eventuale uso della perequazione.

13 - Elettrodotti/Fasce di rispetto

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, viene fissato dall'art. 4 del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 l'obiettivo di qualità di 3 μ Tesla per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Alla luce della nuova metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 29 maggio 2008 - **Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti**- la Direzione Territoriale Nord-Est della società Terna Rete Italia ha rilasciato la planimetria delle linee interessanti il territorio comunale con l'indicazione delle relative distanze di prima approssimazione (Dpa).

Nelle tavole di Piano sono riportate le distanze di prima approssimazione (Dpa) così come fornite in modo informatico dal citato Ente.

Giudizio di coerenza

Le nuove opere di ampliamento del centro zootecnico esistente saranno realizzate nel rispetto delle distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone agricole
- dai confini di proprietà
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).

Saranno rispettati tutti i criteri per la gestione di allevamenti e detenzione di animali in allevamenti intensivi (recinti esterni ed animali infestanti)

Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotto, la ditta risulta già in possesso del parere favorevole emesso dalla società Terna S.P.A. in data 13/10/2020, riportato nel precedente capitolo 4.3.1

In merito alla fascia di rispetto stradale, tutti gli interventi in progetto saranno realizzati in modo tale da rispettare le distanze definite nella normativa di riferimento.

Il nuovo fabbricato ad uso allevamento verrà realizzato nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 3178/04 e 329/2010.

Il progetto in esame risulta coerente con la normativa di Piano.

2.1 Sintesi delle coerenze

Di seguito si riporta una tabella di sintesi in cui è verificata a livello puntuale, la coerenza del progetto con la pianificazione urbanistica e dei piani d'area in esame.

Strumento urbanistico	Tavola	Tematismo	Articolo N.T.A.	Coerenza
Pianificazione regionale				
PTRC 2020	Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992	Nessun tematismo	/	Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
	Sistema del territorio rurale e della rete ecologica	Aree agropolitane	Art. 09	Il progetto è coerente con le direttive di Piano.
Piano di Tutela delle Acque	Carta delle zone omogenee di protezione dall'inquinamento	Zona della ricarica	Art. 13-14	Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto
	Carta delle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	Alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi		
	Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta	Grado di vulnerabilità medio		
	Carta delle aree sensibili	Bacino scolante del Mare Adriatico		
PGRA Distretto Idrografico delle Alpi Orientali	Altezze idriche e rischio idraulico	Nessun tematismo - l'area di progetto non ricade in aree allagabili	/	Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto
PAI bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione	Pericolosità idraulica- Bacino dei fiumi Brenta- Bacchiglione	Nessun tematismo- l'area di progetto non ricade in aree con pericolosità idraulica	/	Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
PRT Piano Regionale Trasporti	/	Nessun tematismo	/	Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
Rete Natura 2000	Rete Natura 2000 Regione Veneto	Nessun tematismo	/	L'intervento non ricade negli ambiti della Rete Natura 2000

Strumento urbanistico	Tavola	Tematismo	Articolo N.T.A.	Coerenza
<u>Pianificazione provinciale</u>				
PTCP della Provincia di Vicenza	Tavola dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	Vincolo Sismico (Zona 3)	Art. 11, 34	Non sono previste particolari prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
	Tavola delle fragilità	Elettrodotto 50-133 Kw	Art. 10	L'articolo demanda in proposito a quanto riportato nel PAT
	Tavola del Sistema ambientale	Aree agropolitane di pianura	Art. 24	Non sono previste particolari prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
	Tavola del sistema insediativo-infrastrutturale	Nessun tematismo		Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
	Tavola del sistema paesaggio	Aree agropolitane di pianura	Art. 24	Non sono previste particolari prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
<u>Pianificazione comunale</u>				
PAT del Comune di Marano Vicentino	Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale	Allevamento zootecnico intensivo e relative fasce di rispetto	Art. 9	L'intervento rispetta le prescrizioni e le direttive imposte agli allevamenti.
		Fascia di rispetto degli elettrodotti	Art. 9	Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotto, l'intervento riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente e non prevede la costruzione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno. La ditta risulta già in possesso del parere favorevole emesso dalla società Terna S.P.A. in data 13/10/2020.
		Fascia di rispetto della viabilità (NTA Art. 9).		All'interno della fascia di rispetto della viabilità è prevista la realizzazione di tipologie di intervento

Strumento urbanistico	Tavola	Tematismo	Articolo N.T.A.	Coerenza
		Vincolo Sismico (Zona 3)	Art. 9 Art. 8	coerenti con le prescrizioni imposte dalla normativa di riferimento (viabilità interna al centro zootecnico e piantumazioni). Le nuove edificazioni (nuovo fabbricato ad uso allevamento ed opere annesse) si collocano all'esterno della fascia di rispetto stradale. Le nuove opere sono progettate in conformità alla normativa sismica di riferimento.
	Tavola delle invariati	Nessun tematismo	/	Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
	Tavola delle fragilità	Area geologicamente idonea ai fini edificatori	Art. 22- 43	In area idonea ai fini edificatori non vi sono limiti all'edificazione. Per ogni intervento si richiama al rispetto della vigente normativa sulle costruzioni di cui al DM 14/1/2008 apprestamenti eventualmente necessari al fine di garantire la compatibilità dell'opera.
	Tavola delle trasformabilità	Area Agricola	Art. 38.	Il progetto riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente. A mitigazione/compensazione delle nuove opere è prevista la piantumazione di nuovi filari arborei-arbustivi e l'arricchimento delle siepi arbustive già presenti all'interno dell'ambito. Saranno utilizzate specie autoctone coerenti con il contesto in cui si inserisce il centro zootecnico

Strumento urbanistico	Tavola	Tematismo	Articolo N.T.A.	Coerenza
	Carta delle indicazioni progettuali: rete ecologica locale e trasformabilità	Aree di connessione naturalistica	Art. 39	<p>Le nuove opere in progetto si collocano all'interno dell'ambito del centro zootecnico esistente. Le stesse non presentano caratteristiche dimensionali tali da occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità ecologica della rete.</p> <p>Al fine di compensare/mitigare le opere di progetto, è prevista l'integrazione del sistema del verde esistente tramite piantumazione di nuovi filari arboreo-arbustivi e tramite l'arricchimento delle siepi arbustive perimetrali già piantumate.</p>
<p>PI del Comune di Marano Vicentino</p>	Tavola della Zonizzazione	<p>Zona agricola</p> <p>Allevamento zootecnico intensivo e relative fasce di rispetto</p>	<p>Art. 26</p> <p>Art. 35</p>	<p>Il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente e prevede la realizzazione di una nuova struttura ad uso allevamento e di opere annesse.</p> <p>La ditta ha già attivato la procedura intesa ad ottenere i titoli necessari e risulta già in possesso di</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parere di competenza relativo al rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE, emesso in data 03/11/2020 dal Comune di Marano Vicentino - Parere favorevole emesso dalla società Terna S.P.A. in data 13/10/2020 ed attestante la compatibilità del progetto con l'elettrodotto

Strumento urbanistico	Tavola	Tematismo	Articolo N.T.A.	Coerenza
		<p>Fascia di rispetto degli elettrodotti</p> <p>Fascia di rispetto della viabilità</p>	<p>Art. 35</p> <p>Art. 35</p>	<p>esistente nei pressi dell'allevamento.</p> <p>La realizzazione del nuovo fabbricato ad uso allevamento, come da norma, avverrà nell'ambito a nord della linea ferroviaria esistente.</p> <p>L'intervento riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente e non prevede costruzione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore/giorno.</p> <p>Nell'ambito della fascia di rispetto stradale saranno realizzati interventi consentiti (piantumazioni e nuova viabilità). Gli interventi di nuova edificazione (fabbricato ad uso allevamento ed opere annesse) si collocheranno all'esterno di tale ambito.</p>
<p>PAT del Comune di Zanè</p>	<p>Tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale</p>	<p>Vincolo sismico</p> <p>elettrodotto e della relativa fascia di rispetto</p>	<p>Art. 8.3</p> <p>Art 9.7</p>	<p>Le nuove opere sono progettate in conformità alla normativa sismica di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotto, l'intervento riguarda l'ampliamento di un centro zootecnico esistente e non prevede la costruzione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro</p>

Strumento urbanistico	Tavola	Tematismo	Articolo N.T.A.	Coerenza
		fascia di rispetto relativa alla viabilità	Art. 9.5	<p>ore/giorno. La ditta risulta già in possesso del parere favorevole emesso dalla società Terna S.P.A. in data 13/10/2020</p> <p>In merito alla fascia di rispetto stradale, tutti gli interventi rispetteranno le distanze definite nella normativa di riferimento di tale ambito.</p>
	Tavola delle invariati	Nessun tematismo	/	Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
	Tavola delle fragilità	Area geologicamente idonea ai fini edificatori	Art. 10.1	<p>Ricadenzo in area idonea, non sono presenti preclusioni di natura geologica per l'edificabilità. Il progetto sarà corredato da Relazione Geologica contenente tutte le informazioni necessarie a verificare la compatibilità del sito per le opere previste.</p> <p>Gli interventi saranno progettati in conformità con le disposizioni normative vigenti D.M. 11.03.1988, D.M. 14.09.2005, D.M. 14/01/2008</p>
	Tavola delle trasformabilità	Nessun tematismo	/	Il Piano in esame non prevede vincoli o prescrizioni normative che coinvolgono l'area di progetto.
PI del Comune di Zanè	Zonizzazione- Intero Territorio Comunale Zanè	Allevamenti zootecnici intensivi	Art. 40	<p>Le nuove opere di ampliamento del centro zootecnico esistente saranno realizzate nel rispetto delle distanze minime reciproche fissate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai limiti delle zone agricole - dai confini di proprietà

Strumento urbanistico	Tavola	Tematismo	Articolo N.T.A.	Coerenza
		<p>Zona Agricola E2</p> <p>Fascia di rispetto relativa all'elettrodotto</p> <p>Fascia di rispetto stradale</p> <p>Distanza da ZTO dell'allevamento esistente</p>	<p>Art. 34</p> <p>Art. 55.13</p> <p>Art. 55.6</p> <p>Art. 55.11</p>	<p>- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate). Saranno rispettati tutti i criteri per la gestione di allevamenti e detenzione di animali in allevamenti intensivi (recinti esterni ed animali infestanti)</p> <p>Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotto, la ditta risulta già in possesso del parere favorevole emesso dalla società Terna S.P.A. in data 13/10/2020.</p> <p>In merito alla fascia di rispetto stradale, tutti gli interventi rispetteranno le distanze definite nella normativa di riferimento.</p> <p>Il nuovo fabbricato ad uso allevamento verrà realizzato nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n. 856/2012.</p>